



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 769

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 6 luglio 2022

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

12^a (Igiene e sanità) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 15

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 211) *Pag.* 25

Plenaria » 25

2^a - Giustizia:

Plenaria » 31

4^a - Difesa:

Plenaria » 51

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 57

Plenaria (pomeridiana) » 63

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96) » 67

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 68

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro – Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.

7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 215)</i>	Pag.	72
<i>Plenaria</i>	»	72
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 386)</i>	»	76
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 387)</i>	»	76
<i>Plenaria</i>	»	77
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 388)</i>	»	102
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	103
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	107
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	112

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	122
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i>	»	147
<i>Comitato XXIII infiltrazioni della criminalità organizzata nelle autonomie territoriali e nei collegi amministrativi, misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti elettorali successivi alle gestioni commissariali (Riunione n. 6)</i>	»	147
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	148
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	149
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	150
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	151

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,40.

**AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE**

**(Doc. IV-bis, n. 4) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti
del professor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare pro tempore**

(Esame e rinvio)

Il Presidente GASPARRI (*FI-BP*) fa preliminarmente presente che con lettera del 23 giugno 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta – ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 e dell'articolo 135-*bis* del Regolamento del Senato – gli atti del procedimento penale n. 35204/2016 e n. 30844/2015 R.G.N.R. – n. 4/2016 e 8/2015 R.G. – Sezione reati ministeriali, avviato nei confronti del dottor Corrado Clini, nella qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore* all'epoca dei fatti, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma.

L'autorità procedente ritiene comprovata l'esistenza di un'associazione convergente sulla figura del dottor Corrado Clini, creata al fine di poter attingere, grazie alle società riconducibili ai sodali dell'organizzazione, più fondi possibili da quelli destinati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare alle varie attività di sviluppo ambientale avviate in Montenegro, facendo perno sul ruolo e sul prestigio dei ge-

stori degli accordi, ovvero dello stesso Clini (in qualità di Direttore generale e, per un breve periodo, di Ministro) e di Martina Hauser, compagna di quest'ultimo, la quale teneva relazioni personali in Montenegro con rappresentanti delle istituzioni locali e coordinava le attività sviluppate nell'area balcanica tramite il suo incarico di vertice della *Task Force Central and Eastern Europe* del Ministero dell'ambiente italiano.

Secondo l'autorità giudiziaria la principale società «sponsorizzata» dal sodalizio era il Consorzio DFS, costituito dalle società D'Appolonia S.p.A., Favero & Milan Ingegneria S.p.A., Studio Galli Ingegneria S.p.A., i cui gestori erano Marco Cremonini, Sandro Favero e Augusto Pretner Calore; nel verbale del consiglio direttivo del Consorzio del 27 aprile 2007 venne decisa la stabilizzazione del rapporto di «sponsorizzazione», supportato da Corrado Clini e Martina Hauser attraverso l'inserimento, nelle controllate estere DFS (Montenegro) Engineering Doo e DFS (Beijing) Engineering Consultats Co. Ltd, della società anglosassone North Stoke Limited, riconducibile agli stessi Clini e Hauser.

La DFS Montenegro Engineering Doo e, quindi, le consociate D'Appolonia S.p.A., Favero & Milan Ingegneria S.p.A., Studio Galli Ingegneria S.p.A., nel tempo avrebbero ricambiato il sostegno di Corrado Clini, ottenuto anche in tempi antecedenti la sua nomina a Ministro, elargendo numerose utilità. Per ciò che concerne quelle ricadenti nel periodo in cui lo stesso svolgeva la funzione di Ministro, e cioè a far data dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 – la cui elargizione, tuttavia, sarebbe iniziata in tempi antecedenti – il Collegio segnala *in primis* l'affitto fittizio pagato per l'utilizzo dell'abitazione di proprietà di Martina Hauser, da parte della DFS Montenegro Engineering Doo ed alla quale, dal 1° luglio 2008 al 2 luglio 2013, sarebbero stati erogati euro 151.800, probabilmente da aumentare a euro 175.800. Viene affermato che, nell'arco temporale in cui Corrado Clini era Ministro, la Hauser avrebbe ricevuto euro 48.000. In secondo luogo si fa riferimento ai servizi di *security* e accompagnamento in favore di Corrado Clini e Martina Hauser, per i quali sarebbero stati erogati euro 481.800, a fronte di diversi contratti stipulati dal 2009 al 2013 tra la DFS Montenegro Engineering Doo e le società Building Services Soc. Coop., M.D.L. Group Coop., Mars Security & Logistic Service Ltd, tutte riconducibili a Mario Salvatori, *factotum* del Clini. Secondo l'autorità precedente, nell'arco temporale in cui il Clini era Ministro, il medesimo e la compagna avrebbero ricevuto servizi per euro 115.000.

Nel descrivere in maniera analitica i fatti per i quali il dottor Clini ha ricevuto – secondo l'accusa – le predette utilità, viene ribadito nella richiesta di autorizzazione a procedere che le azioni commesse da Corrado Clini nell'esercizio delle funzioni di Ministro derivano da attività poste in essere già nell'ambito del suo ruolo di Direttore Generale del Ministero dell'ambiente.

Si espongono in estrema sintesi le imputazioni per le quali è stata ritenuta sussistente la competenza del Collegio per i reati ministeriali.

A) A carico di Corrado Clini, Martina Hauser, Massimo Martinelli, Marco Cremonini, Sandro Favero, Augusto Pretner Calore, Stefano Bani, Pietro Lucchese è contestato il reato di cui all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) per essersi tra loro associati – il dottor Clini in qualità di promotore e organizzatore, gli altri in qualità di compartecipi – al fine di commettere una serie di delitti, tra i quali fatti di corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e peculato. I predetti reati sarebbero stati commessi nel periodo dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.

Secondo l'ipotesi accusatoria, tale associazione sarebbe stata creata già nella prima metà degli anni 2000, al fine di attingere ai fondi destinati dal Ministero dell'Ambiente italiano alle varie attività di sviluppo ambientale avviate in Italia e all'estero (in particolare in Montenegro e Cina).

Il dottor Clini, abusando dapprima della sua funzione di Direttore Generale (fatti per cui si procede nel procedimento n. 60535/2014) e quindi, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013, di Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (fatti per cui si procede in seno al presente procedimento), avrebbe – secondo l'accusa – «disposto» ingenti risorse economiche del Dicastero di appartenenza, apparentemente finalizzate all'implementazione di progetti diretti all'efficientamento energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale di attività antropiche, ma in realtà sin dall'inizio anche destinate a società riconducibili allo stesso Clini ed alla sua compagna Martina Hauser, nonché agli altri sodali. L'attività si sarebbe sviluppata prevalentemente in due distinti versanti: gli studi sul *carbon footprint* in Italia (per il quale si procede nel citato procedimento n. 60535/2013) e gli interventi di cooperazione italiani all'estero in attuazione del Protocollo di Kyoto.

In entrambi gli ambiti è sostanzialmente contestato al dottor Clini di aver operato per favorire i propri sodali e le società collegate all'associazione, sovente senza il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, ovvero attraverso procedure «pilotate»; gli affidamenti in Montenegro, secondo l'accusa, avvenivano soprattutto con il sistema delle estensioni delle attività già assegnate alle società dei sodali con il contratto di consulenza ed. CDM/NSSD siglato il 7 febbraio 2008, gara che sarebbe stata alterata da un previo accordo tra i partecipanti e la stazione appaltante. Come corrispettivo per l'affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori alle società dei sodali, questi ultimi riconoscevano al Clini e alla sua compagna Martina Hauser denaro o altre utilità, meglio descritte nel capo seguente.

B) Un secondo capo di imputazione ha ad oggetto il delitto di cui agli articoli 81, capoverso, e 319 del codice penale (corruzione continuata per un atto contrario ai doveri d'ufficio). I predetti reati sarebbero stati commessi nel periodo dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013.

Secondo l'autorità procedente il dottor Clini, nell'esercizio delle funzioni di Ministro dell'Ambiente, per i fatti indicati nel capo sopra descritto e per quelli seguenti, avrebbe posto la sua pubblica funzione stabilmente al servizio del gruppo economico-affaristico descritto, compiendo fatti

contrari ai doveri di ufficio ed omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di propri congiunti.

Il corrispettivo della corruzione – secondo l'ipotesi accusatoria – avrebbe ad oggetto denaro o altre utilità, che vanno dal pagamento di affitti per abitazioni alla stipula di contratti con società riconducibili agli appartenenti all'associazione.

Con riferimento a tale fattispecie di reato, il Collegio per i reati ministeriali configura l'aggravante di cui all'articolo 319-*bis* del codice penale, essendo i fatti relativi alla stipulazione di contratti in cui è interessata l'amministrazione di appartenenza.

C) A carico del dottor Clini, nonché di Sandro Favero e Martina Hauser vengono quindi contestati i reati di cui agli articoli 110 e 353 del codice penale. I fatti sarebbero avvenuti dal 26 aprile 2012 al 2 luglio 2013.

Sotto tale profilo l'autorità procedente configura a carico di questi ultimi, in concorso tra loro, il reato di turbata libertà degli incanti, con particolare riferimento a fattispecie inerenti alla gara ristretta a inviti per lo «Sviluppo di un Eco-Master Plan per l'Area del Campus Universitario e il Design di un Palazzo Eco-Efficiente a Podgorica» del valore di 1 milione di euro, indetta con lettera di invito dell'8 luglio 2008 dal Ministero del turismo e dell'ambiente del Montenegro, nonché alle attività connesse con la successiva «estensione» del progetto affidato alla società vincitrice (Favero & Milan Ingegneria, società ricollegata dall'autorità giudiziaria all'associazione a delinquere).

In estrema sintesi, il dottor Clini si sarebbe adoperato affinché fosse affidata direttamente alla Favero & Milan Ingegneria S.p.A., come estensione del citato progetto, anche il contratto di *Design supervision*; per dare una «cornice di legalità», in data 12 novembre 2012 sarebbe stato firmato dallo stesso Clini, in qualità di Ministro in rappresentanza del Governo italiano, e dal Governo montenegrino, un annesso al *memorandum* del 2004 in cui si faceva riferimento al fatto di affidare gli appalti senza effettuare delle gare e applicando, ove possibile, i principi PRAG della Commissione europea (guida pratica per l'aggiudicazione di appalti ed attribuzione di sovvenzioni), benché la parte italiana non abbia mai voluto tenerne conto nonostante la volontà delle autorità del Montenegro.

D) Con un ulteriore capo di imputazione al dottor Clini, in concorso con Marco Cremonini e Martina Hauser, viene contestata la turbata libertà degli incanti in relazione al progetto Green & Blue Economy (GBE) ed alla connessa istituzione della Resource Efficiency Unit. In tale contesto sarebbero state pressate le autorità montenegrine, minacciando la sospensione dei finanziamenti, affinché venisse utilizzato il metodo delle estensioni contrattuali, assegnando l'attività ad un raggruppamento formato da società collegate alla citata associazione in luogo dell'effettuazione di una gara, come richiesto inizialmente dalla controparte montenegrina. Sarebbe che i fatti – secondo quanto si legge nell'ordinanza – siano avvenuti tra il 3 maggio 2013 ed il 6 giugno 2014, quindi quando il dottor Clini

non rivestiva più la carica di Ministro, con tutte le conseguenze sul piano della competenza del Senato che potranno essere analizzate nell'ambito della proposta conclusiva del relatore.

E) Altra fattispecie di concorso in turbata libertà degli incanti è contestata al dottor Clini, Marco Cremonini e Martina Hauser in relazione al progetto Dispersed Power Generation (DPG), riguardante – sempre nell'ambito di attività avviate in Montenegro – la definizione del potenziale della produzione di energia dispersa per promuovere l'uso di energie rinnovabili. I fatti sarebbero avvenuti dal 12 dicembre 2011 al 2 luglio 2013.

Viene infine contestata l'aggravante di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, avendo gli imputati costituito un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato al fine di commettere più reati transnazionali.

Ciò premesso il Presidente propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, nonché dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, inviti l'interessato a fornire in audizione i chiarimenti che egli reputi opportuni, oppure a produrre documenti e a presentare memorie scritte entro quindici giorni.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il PRESIDENTE dichiara, infine, di assegnare l'incarico di relatore sul documento in titolo al senatore Paroli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 18) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Barbara Lezzi per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)

(Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) fa preliminarmente presente che con lettera pervenuta il 26 maggio 2022 il Giudice di pace di Bari – Sezione penale – ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti del procedimento n. 2/2021 R.G. – n. 623/2017 R.G.N.R. in cui la senatrice Barbara Lezzi è parte in qualità di imputata.

Il Presidente del Senato, con lettera del 28 maggio 2022, ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Dagli atti processuali inviati dall'autorità giudiziaria si evince che la senatrice Barbara Lezzi è imputata per il reato di diffamazione *ex* articolo

595 del codice penale perché, nel corso di un incontro tra attivisti del gruppo politico Movimento 5 Stelle svoltosi a Bari il 29 ottobre 2016, avrebbe offeso la reputazione del signor Massimo Potenza, assente alla manifestazione, attribuendo a quest'ultimo fatti specifici e determinati.

Alla senatrice vengono contestate diverse frasi riportate nella querela e registrate in un filmato audio-video allegato agli atti, tra le quali: «*Massimo Potenza...dovrebbe essere lui a vergognarsi, tant'è che poi ha rimosso, ha fatto un post di quelli più squallidi nei miei riguardi...*»; *...ma se uno mi scrive di un bambino di nove mesi, di nove mesi, come può essere del Movimento 5 Stelle, come può essere uno che infanga un bambino di soli nove mesi, me lo spiegate, me lo spiegate? ... E ve lo metto quel post, perché fa schifo, è una cosa indegna, e si dovrebbero vergognare tutti coloro che stanno in quel gruppo e che si relazionano con una gentaglia del genere; tant'è che ha così paura, è così coraggioso, che poi ha rimosso il post... e si uniscono nell'infamia, nella menzogna, nell'insulto, anche ad un bambino di nove mesi, che non è perché è figlio mio, ma come si fa, solo a venire in mente, tu non solo non sei del Movimento, tu devi stare fuori dalla politica, non puoi relazionarti con il pubblico, oh*». Medesima situazione, con analoghe offese alla reputazione e all'onore del denunciante, si sarebbero realizzate nel corso di un altro incontro politico del predetto Movimento in data 5 novembre 2016.

Con sentenza del 25 giugno 2019 il Giudice di pace di Bari dichiarava, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, non doversi procedere nei confronti della senatrice Barbara Lezzi perché il fatto non costituisce reato. Il Giudice di pace dichiarava l'improcedibilità dell'azione affermando doversi applicare il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, posto che tali espressioni erano state proferite dalla senatrice Lezzi, all'epoca Ministro della Repubblica, e comunque parlamentare, in un discorso pubblico inerente al suo ufficio.

Avverso tale pronuncia presentavano ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sia la persona offesa (costituitasi parte civile), sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari.

Con sentenza n. 309 depositata il 7 gennaio 2021 la Suprema Corte, dopo aver respinto la censura proposta dalla parte civile sulla tardività dell'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputata, riteneva che, nella sentenza impugnata, mancasse la verifica – da parte del giudice – della sussistenza del nesso fra la funzione di parlamentare e le dichiarazioni rese *extra moenia* dalla senatrice.

La Corte annullava quindi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Bari.

Quest'ultimo, all'udienza del 6 maggio 2022, con ordinanza *ex* articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, disponeva la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza dell'imputata, ovvero al Senato della Repubblica.

La relatrice propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illu-

strare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 19) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Matteo Salvini per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa continuata e aggravata)

(Esame e rinvio)

Il Presidente relatore GASPARRI (*FI-BP*) fa preliminarmente presente che in data 1° luglio 2022 il Tribunale di Milano – IV Sezione Penale, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 26306/2019 R.G.N.R. – n. 7493/2022 R.G. Trib. nei confronti del senatore Matteo Salvini.

In pari data il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135, del Regolamento del Senato.

Si evince dagli atti inviati dal Tribunale che il senatore Matteo Salvini è imputato del delitto di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale (diffamazione continuata e aggravata) per aver offeso la reputazione di Carola Rackete, comandante della nave «*Sea Watch 3*», con riferimento alla missione con soccorso in mare di 53 persone nella c.d. zona SAR libica del 12 giugno 2019.

In particolare, il senatore Salvini è accusato di aver proferito nei confronti di Carola Rackete le seguenti frasi offensive:

– «... *STOP ai complici di scafisti e trafficanti.*»; (Post su Facebook del 15 giugno 2019);

– «... *chi sbaglia paga non dico solo quella sbruffoncella di questa comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati per dimostrare, chissà cosa, pagata da chissà chi...*» (Diretta video su Facebook in data 26 giugno 2019);

– «... *nel mezzo la decisione del giudice sulla conferma o la revoca degli arresti per la criminale tedesca.*» (Post su Twitter datato 1° luglio 2019);

– «... *Nessun problema: per la comandante criminale è pronto provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale.*»; (Post su Twitter del 2 luglio 2019);

– «... *sono semplicemente inc[...]* per una sentenza che libera una delinquente.»; (Post su Twitter del 3 luglio 2019);

– «...per qualcuno a sinistra c'è una nuova eroina che ha provato ad ammazzare a mettere a rischio...mi sono risvegliato a fatica con la sentenza di questo giudice di Agrigento che ha liberato questa ricca tedesca fuorilegge...la liberazione di una criminale che in questo momento è libera di mangiarsi spaghetti aglio olio e peperoncino, e di andare in giro per l'Italia magari tornando a provare a delinquere...Vediamo se ci sarà almeno un giudice che ci permetterà questo, di accompagnare educatamente la ricca e viziata fuorilegge tedesca sul primo aereo a destinazione Berlino...»; «...che non ci sia qualche tedesca che occupa il suo tempo infrangendo leggi italiane che trova un giudice italiano che dà una pacca sulle spalle e dice vai e rifai...»; «la capitana è una fuorilegge»; «o qualche Solone italiano che si aspettava di liberare quella povera donna, che ha solo provato ad ammazzare 5 militari italiani..»; «...Questi sono complici dei trafficanti di esseri umani. Questi fanno politica sulla pelle di quei poveri disgraziati...questi non sono soccorritori, questi sono complici, questi sono potenziali assassini, questi sono criminali...» (Diretta video su Facebook in data 3 luglio 2019);

– «Io sto con le donne che difendono la legge, la vita e i confini, non con le delinquenti.»; (Post su Facebook del 3 luglio 2019 e su Twitter in pari data, con allegata foto ritraente in alto l'ex ministro e donne della Polizia di Stato ed in basso Carola Rackete);

– «... mi piacerebbe che quegli italiani che hanno dato centinaia di migliaia di euro per la nave olandese gestita dalla ricca tedesca per speronare i finanzieri italiani, li avessero dati ai terremotati o agli esodati italiani quei soldi...e non a una nave di pirati...» (Intervista nel corso della trasmissione televisiva «Fuori dal Coro» del 4 luglio 2019);

– «... non è colpa della comandante fuorilegge che li ha speronati ...»; (Post su Facebook e su Twitter, entrambi del 4 luglio 2019);

– «Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca!»; (Post su Facebook del 5 luglio 2019);

– «...Carola, voglio dire, uno basta che la guardi in faccia...proprio qua doveva arrivare che se fosse arrivata a Pusiano non so se sarebbe andata lontano...pure Carola mi ha denunciato, cioè, tra le tante denunce pure la zecca tedesca mi ha denunciato...» (Diretta Facebook dell'intervento dell'ex Ministro dell'interno alla festa della Lega di Barzago in data 18 luglio 2019);

– «...non vedo l'ora di espellere questa viziata comunista tedesca!»; «...regalano la cittadinanza onoraria a Carola ma la negano ai finanzieri che hanno rischiato la vita per colpa della comandante criminale...»; (Post su Facebook, entrambi del 19 luglio 2019).

L'autorità precedente, su eccezione sollevata dalla difesa del senatore Salvini, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 ha trasmesso gli atti al Senato della Repubblica per il vaglio pregiudiziale sull'insindacabilità, sospendendo il processo.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica delle elezioni nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 febbraio 2022 e proseguito nelle sedute del 22 marzo, 26 aprile e 18 maggio 2022.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), d'intesa con la correlatrice senatrice D'Angelo, rileva di aver predisposto una proposta conclusiva in merito al ricorso elettorale presentato avverso la proclamazione del senatore Fabio Porta. Tuttavia il senatore Pellegrini gli ha preannunciato la richiesta di un breve rinvio, tenuto conto dell'assenza dai lavori odierni del senatore Augussori che aveva prospettato alcuni elementi di ulteriore valutazione in merito.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) conferma la richiesta di un breve rinvio, in considerazione dell'assenza del senatore Augussori che ha svolto un ampio approfondimento di cui ha fornito un'anticipazione nella seduta del 18 maggio 2022.

Il PRESIDENTE, prendendo atto di tale richiesta e non facendosi ulteriori osservazioni, aggiorna i lavori ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2578, RECANTE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 140 DEL 2003

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) segnala l'avvenuto deposito del disegno di legge n. 2578, a propria firma, recante modifiche della legge n. 140 del 2003 relativa all'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Tale atto, assegnato alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, è finalizzato ad adeguare la legge n. 140 del 2003 alle novità legislative sopravvenute in

questi anni – tra le quali cita a titolo di esempio la mediazione civile – e a quelle tecnologiche, con riguardo ai profili attinenti ai contenuti riferibili a membri del Parlamento, rinvenuti in un dispositivo elettronico di terzi sottoposto ad ispezione o a sequestro.

I predetti profili problematici, emersi più volte nel corso della presente legislatura, sono meritevoli di attenzione e di riflessione da parte di tutti i Gruppi.

Precisa che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2582, che tuttavia riguarda solo le modifiche all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, mentre il disegno di legge n. 2578 aggiorna e adegua complessivamente la disciplina sulla materia.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritiene significativi gli aspetti testé segnalati dal senatore Grasso, specie in materia di mediazione civile.

Il PRESIDENTE invita tutti i componenti della Giunta ad effettuare una riflessione sul disegno di legge in questione, che inerisce a profili meritevoli di attenzione.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

12^a (Igiene e sanità)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a) b) n) o) p) q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, dà la parola al senatore Briziarelli, che ha annunciato per le vie brevi la presentazione di un nuovo schema di parere a sua firma, alternativo a quello dei relatori.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) modifica lo schema di parere da lui presentato nella seduta di ieri riformulandolo in un nuovo testo, pubblicato in allegato, ed evidenziando in proposito come, grazie al lavoro dei relatori, sia stato possibile realizzare all'interno delle Commissioni riu-

nite un'ampia convergenza e che i punti sui quali viene richiamata l'attenzione nel nuovo testo del suo schema di parere sono gli unici sui quali permangono divergenze all'interno delle Commissioni medesime.

Il sottosegretario SILERI esprime una valutazione positiva sullo schema di parere dei relatori, nel testo da ultimo redatto. Quanto allo schema di parere testé presentato dal senatore Briziarelli, manifesta l'opinione che le osservazioni 2 e 3 dovrebbero essere riformulate in termini meno stringenti, con l'introduzione dell'espressione «valutare l'opportunità di».

La relatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di essere disponibile a integrare lo schema di parere dei relatori con le osservazioni contenute nello schema di parere a firma del senatore Briziarelli, riformulate, là dove necessario, secondo le indicazioni del rappresentante Governo.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) ritiene invece che i suggerimenti contenuti nella nuova formulazione dello schema di parere proposto dal senatore Briziarelli, anche ove modificati nel senso indicato dal rappresentante del Governo, non possano essere integralmente recepiti nella formulazione dello schema di parere predisposto dai relatori.

Al riguardo, il relatore Buccarella sottolinea, tra l'altro, un'esigenza di equilibrio complessivo all'interno dello schema di parere da lui proposto insieme alla relatrice Lunesu, in quanto l'eventuale accoglimento di alcuni dei predetti suggerimenti – con riferimento soprattutto a quello relativo al punto 2 della nuova formulazione dello schema di parere predisposto dal senatore Briziarelli – imporrebbe altresì di affrontare ulteriori problematiche.

Dopo brevi interventi della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) e del senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) – che invitano il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) a rivedere la sua posizione recependo i suggerimenti contenuti nella nuova formulazione dello schema di parere predisposto dal senatore Briziarelli con le modifiche proposte dal rappresentante del Governo – il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) ribadisce la sua indisponibilità ad accogliere i predetti suggerimenti.

La relatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce per parte sua di voler recepire le osservazioni contenute nello schema di parere presentato da ultimo dal senatore Briziarelli, tenuto conto anche di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo. Pertanto, preso atto dell'indisponibilità del relatore Buccarella a procedere in tal senso, presenta e illustra un nuovo schema di parere a sua sola firma (pubblicato in allegato).

Precisa, su richiesta della PRESIDENTE, che la firma che aveva apposto allo schema di parere precedentemente presentato insieme al correlatore s'intende ritirata.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira a sua volta lo schema di parere a sua firma.

La PRESIDENTE avverte che si passa alla fase di votazione, chiedendo che sarà posto ai voti per primo l'ulteriore schema di parere predisposto dai relatori, risultante ora sottoscritto dal solo relatore Buccarella dopo che la relatrice Lunesu ha ritirato la propria firma, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri. Sottolinea che l'eventuale approvazione dello schema anzidetto precluderebbe la votazione sullo schema di parere a firma della relatrice Lunesu, poc'anzi presentato.

Prendono atto le Commissioni.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario della sua parte politica, evidenziando innanzitutto come il voto di oggi delle Commissioni riunite concluda un percorso problematico iniziato più di un anno fa, con l'approvazione della legge n. 53 del 2021 e, in particolare, con l'inserimento all'interno dell'articolo 14 della stessa della previsione di cui alla lettera q) del comma 2.

Il lavoro svolto nelle Commissioni riunite e nelle Commissioni competenti in sede consultiva ha consentito di far emergere alcune delle principali criticità che, fin da subito, sono state rilevate in ragione delle modalità con le quali il Governo ha deciso di dare attuazione alla previsione di delega sopra richiamata.

In tal senso, nelle osservazioni della 14^a Commissione si è posto l'accento sui possibili profili di incompatibilità di alcune previsioni dello schema di decreto in titolo con la normativa comunitaria e, più specificamente, con gli articoli 170 e 269 del Regolamento UE 2016/429, mentre le osservazioni della Commissione bilancio hanno sottolineato sia la necessità di monitorare gli effetti finanziari del provvedimento al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi di oneri a carico della finanza, sia l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato in conseguenza delle innovazioni recate dall'atto in esame.

Nel corso dei lavori delle Commissioni riunite la sua parte politica ha ulteriormente sottolineato l'esigenza di una valutazione attenta di tutte le possibili conseguenze delle misure recate dallo schema di decreto legislativo in titolo rispetto a settori che fino ad oggi hanno utilizzato animali – interessati dalla nuova normativa – in modo del tutto legittimo, a cominciare dalle imprese che svolgono attività circensi per arrivare a quelle che si occupano dell'addestramento dei cani. In questa prospettiva, pur essendo i risultati conseguiti non pienamente soddisfacenti, intende in particolare dare atto al relatore Buccarella della disponibilità manifestata nel recepire – nella versione finale dello schema di parere dei relatori – l'osservazione con la quale si è invitato il Governo a valutare l'opportunità di intervenire sul comma 2 dell'articolo 5, espungendo il riferimento alle ragioni sociali fra i parametri di valutazione da utilizzare nella predisposizione dell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

Rileva, conclusivamente, come, nonostante il lavoro svolto, lo schema di decreto in esame in alcuni punti continui ad essere viziato da una impostazione ideologica, priva di qualsiasi riconosciuto fondamento scientifico, che implica comunque il rischio che il provvedimento possa finire per incidere sull'attività di alcuni settori imprenditoriali in modo negativo e ingiustificato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) rileva come il compito delle Commissioni riunite sia quello di esaminare nel merito il complesso dell'atto del Governo in titolo, cercando di realizzare nell'ambito del parere la migliore sintesi possibile, che a suo avviso era stata raggiunta con grande sforzo di entrambi i relatori. Saggiunge che, per parte loro, le Commissioni 5^a e 14^a hanno approfondito gli aspetti di propria competenza riguardo, rispettivamente, ai profili finanziari e di compatibilità con la normativa europea, e osserva che in questa sede occorrerebbe prendere atto dei loro pronunciamenti. Annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere a firma del relatore Buccarella, evidenziando che il Governo ha comunque la facoltà di recepire le ulteriori osservazioni contenute nello schema di parere a firma della senatrice Lunesu.

La senatrice BITI (*PD*) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare sullo schema di parere a firma del relatore Buccarella, pur sottolineando che non vi è alcuna preclusione, nel merito, rispetto alle osservazioni contenute nello schema di parere a firma della senatrice Lunesu.

Il senatore MALAN (*FdI*) annuncia il voto contrario sullo schema di parere del relatore Buccarella, facendo proprie le motivazioni addotte poc'anzi dal senatore Briziarelli.

La senatrice RUSSO (*Ipf-CD*) e la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sullo schema di parere del relatore Buccarella.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) dichiara il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere a firma del relatore Buccarella, che a suo giudizio non affronta in maniera adeguata i problemi economici cui molte imprese andranno incontro a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale per deliberare, le Commissioni approvano lo schema di parere a firma del relatore Buccarella. Lo schema di parere a firma della relatrice Lunesu è dichiarato in parte precluso e in parte assorbito.

La seduta termina alle ore 9,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE LUNESU SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 383**

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

– tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

– come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

– lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

– la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

considerato che:

– è necessario, al fine di garantire il benessere degli animali, ridurre il rischio di zoonosi e garantire la stabilità del sistema economico evitando distorsioni di mercato rispetto agli altri Stati membri, introdurre una specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli e tutele, verificando la lista degli animali esotici non commerciabili, al

fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi, evitando, così, di discostarsi dalla normativa europea,

rilevato che:

– l'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

– il predetto articolo, al comma 2, richiamando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, elenca le definizioni più generali applicabili nello schema di decreto in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche;

– nella presente disposizione non è presente la precipua definizione di specie selvatica ed esotica, necessaria al fine di conferire maggiore chiarezza al provvedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la definizione di «immissione» che deve poter includere anche gli esemplari di specie autoctone, e non esclusivamente non autoctone;

considerato altresì che:

– l'articolo 3, al comma 1, vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale;

– l'articolo 4, al comma 1, detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione e che il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari;

considerando inoltre che

– l'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo, al comma 1, che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti;

– al comma 2 del predetto articolo, si prevede che le Autorità locali competenti provvedano affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, i cui costi sono comunque a carico degli operatori stessi (comma 3);

evidenziato che:

– l'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale;

– tra i documenti di cui deve essere corredata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, la relativa domanda andrebbe inclusa la certificazione antimafia;

– l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

verosimilmente vi saranno delle incidenze in ordine alle entrate finanziarie dello Stato considerando una riduzione, e per certi versi una cancellazione, di tale mercato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, apportare le modifiche tese a non ostacolare le attività consentite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

2) all'articolo 3, si valuti l'opportunità di inserire una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

3) all'articolo 5, al comma 2, si valuti l'opportunità di eliminare la parola «sociali».

Si allegano e fanno proprie le osservazioni della 5^a Commissione permanente e della 14^a Commissione permanente fatto eccezione del punto 3).

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL
SENATORE BRIZIARELLI SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 383**

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

– tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

– come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

– lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), n), o), p), q), reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

– la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

considerato che:

– è necessario, al fine di garantire il benessere degli animali, ridurre il rischio di zoonosi e garantire la stabilità del sistema economico evitando distorsioni di mercato rispetto agli altri Stati membri, introdurre una specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli e tutele, verificando la lista degli animali esotici non commerciabili, al

fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi, evitando, così, di discostarsi dalla normativa europea,

rilevato che:

– l'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

– il predetto articolo, al comma 2, richiamando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, elenca le definizioni più generali applicabili nello schema di decreto in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche;

– nella presente disposizione non è presente la precipua definizione di specie selvatica ed esotica, necessaria al fine di conferire maggiore chiarezza al provvedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la definizione di «immissione» che deve poter includere anche gli esemplari di specie autoctone, e non esclusivamente non autoctone;

considerato altresì che:

– l'articolo 3, al comma 1, vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale;

– l'articolo 4, al comma 1, detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione e che il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre l'elenco di tali esemplari;

considerando inoltre che

– l'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo, al comma 1, che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti;

– al comma 2 del predetto articolo, si prevede che le Autorità locali competenti provvedano affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, i cui costi sono comunque a carico degli operatori stessi (comma 3);

evidenziato che:

– l'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-*ter* (Maltrattamento di animali), 544-*quater* (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-*quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale;

– tra i documenti di cui deve essere corredata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, la relativa domanda andrebbe inclusa la certificazione antimafia;

– l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

verosimilmente vi saranno delle incidenze in ordine alle entrate finanziarie dello Stato considerando una riduzione, e per certi versi una cancellazione, di tale mercato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, apportare le modifiche tese a non ostacolare le attività consentite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

2) all'articolo 3, inserire una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

3) all'articolo 5, al comma 2, eliminare la parola «sociali».

Si allegano e fanno proprie le osservazioni della 5^a Commissione permanente e della 14^a Commissione permanente, fatto eccezione del punto 3).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 211

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SULL’AFFARE ASSEGNATO SUL
TEMA DEL «METAVERSO» E DELLE SUE IMPLICAZIONI PER L’ORDINAMENTO
GIURIDICO (N. 1144) DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO, ORDINARIO DI DI-
RITTO COSTITUZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TRE, DELL’AVVOCATO VA-
LERIA VINCI, DELL’UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA, E DEL DOTTOR EUGENIO SAN-
TAGATA, CHIEF PUBLIC AFFAIRS & SECURITY OFFICER TIM E AMMINISTRATORE
DELEGATO DI TELS Y*

Plenaria

356^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Deborah Bergamini.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1785) *Roberta PINOTTI e altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 25 maggio e rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 21 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo, parere non ostativo condizionato all'inserimento della clausola di invarianza finanziaria. Quanto agli emendamenti, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Avverte che la relatrice, al fine di recepire il parere della Commissione bilancio, ha presentato l'emendamento 5.0.100, pubblicato in allegato.

Si passa quindi all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 1.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore MALAN (Fdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di modifica in esame, non ravvisando l'esistenza di una disparità giuridica tra donne e uomini.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

La rappresentante del GOVERNO esprime conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

Il senatore MALAN (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto, precisa che l'applicazione del criterio della parità di genere in caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato nelle Autorità indipendenti comporterebbe una scelta obbligata, a scapito del merito. Dovrebbe essere questo, invece, a suo avviso, il criterio da applicare per valorizzare i più capaci, a prescindere dal sesso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.2.

Il senatore MALAN (*FdI*) ritiene sconcertante la previsione, di cui al comma 4 dell'articolo 2, secondo cui, nella votazione da parte delle Camere per la composizione del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, si predisponga una doppia graduatoria a seconda del sesso. Anche in questo caso, infatti, vi è il rischio che un candidato preparato sia escluso solo perché appartenente al medesimo sesso del primo classificato.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.3.

Il senatore MALAN (*FdI*) sottolinea che con l'emendamento in esame si propone di modificare la quota da due quinti a un terzo, sempre con l'obiettivo di far prevalere il criterio del merito su quello dell'equilibrio di genere.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.4.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

La rappresentante del GOVERNO esprime conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.3.

Il senatore MALAN (*FdI*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, volto a ridurre da dieci a sei anni il periodo di applicazione dei criteri di riparto, per cui il sesso meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti nelle società a controllo pubblico.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.4.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

La rappresentante del GOVERNO esprime conforme a quello della relatrice.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice VALENTE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.100 della relatrice. Sui restanti emendamenti il parere è conforme.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore MALAN (*FdI*) ritiene inopportuno comprimere l'autonomia e indipendenza delle Regioni e Province autonome, nonché delle università, imponendo che confermino i rispettivi ordinamenti ai principi dell'equilibrio di genere. Ribadisce che anche in questo caso bisognerebbe premiare la competenza e l'affidabilità, che peraltro spesso le donne dimostrano più degli uomini.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

In assenza della proponente, l'emendamento 5.2 decade.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 5.0.100 della relatrice, che risulta approvato.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

La senatrice PINOTTI (*PD*) ringrazia la relatrice e la Commissione per l'approfondito lavoro svolto su un testo sottoscritto da colleghi di tutti i Gruppi. Ritiene opportuno che siano state soppresse quelle norme che

avrebbero potuto determinare maggiori difficoltà in fase applicativa, per esempio gli articoli 2 e 3 del testo originario, che prevedevano i nuovi principi – rispettivamente – anche per la scelta dei giudici della Corte costituzionale e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Sottolinea che con le nuove disposizioni si intende dare un segnale rispetto all'atteggiamento inaccettabile di quelle istituzioni che ancora oggi, perfino nelle nomine dei componenti di importanti organi decisionali, non rispettano le competenze di uomini e donne.

La relatrice VALENTE (*PD*), richiamandosi alle considerazioni della senatrice Pinotti, ringrazia in particolare i componenti del Comitato ristretto, per la capacità dimostrata di lavorare insieme in vista di un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche, trovando una mediazione seppur difficile.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per il risultato conseguito in particolare dal Comitato ristretto: ancora una volta, questa modalità di lavoro ha consentito di agevolare l'*iter* del provvedimento, nonostante i ritardi determinati dalla mancanza delle valutazioni del Governo dal punto di vista degli oneri e, conseguentemente, del parere della Commissione bilancio.

La Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,25.

**EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO 2 ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1785**

Art. 5.

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria**302^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2548) Paola BOLDRINI e altri. – Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. – Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2656) Donatella CONZATTI. – Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2548 e 2607, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2656 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PRESIDENTE illustra il disegno di legge n. 2656, che, sulla stessa materia dei disegni di legge nn. 2607 e 2548, non facendosi osservazioni si intende congiunto ad essi.

Il testo affronta un tema al centro dei recenti dibattiti, cioè la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute. Tra gli ostacoli più rilevanti, che gli *ex* malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari, come l'ottenimento di

mutui, la stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il Piano europeo e le successive raccomandazioni e risoluzioni, l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre un impegno da parte degli Stati membri a prevedere norme in supporto del «diritto all'oblio» che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari. In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muove nella stessa direzione degli altri Stati membri: ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone, che terminano con successo un percorso di terapie, attraverso norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto alla salute; inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi cinque anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e quest'ultimi non potranno in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), in discussione generale, ringrazia il Presidente ed i membri della Commissione per la celere trattazione, mettendo in evidenza la gravità del problema della discriminazione di cui possono essere vittime i malati oncologici. Ciò può avvenire rispetto all'accesso all'istituto dell'adozione di minori, oppure per quanto riguarda la stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione sulla vita; da ultimo va portata l'attenzione sulle discriminazioni rispetto allo svolgimento di attività sportive.

L'oratrice ricorda inoltre gli obblighi derivanti, in materia, dalla normativa europea che impone agli Stati di legiferare entro il 2025; stante l'importanza del tema nel dibattito pubblico e nella società civile, auspica un lavoro corale che possa far sentire – una volta per tutte – la politica vicina alle esigenze dei cittadini.

Per il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) è gravissimo che alcuni provvedimenti della magistratura minorile, *si vera sunt exposita*, in passato abbiano negato l'accesso all'adozione, per ragioni di salute, ai malati oncologici: si tratterebbe di materia *de plano* da illecito disciplinare.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito ulteriori lumi all'oratore sui comportamenti che i disegni di legge intendono prevenire e sulle soluzioni con cui si può farvi fronte, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. – Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. – Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. – Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. – Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Michelina LUNESU e altri. – Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), intervenendo in discussione generale, sollecita l'approvazione del provvedimento, soffermandosi sulle peculiarità che mirano a rafforzare il momento della prevenzione rispetto a quello della repressione; illustrati brevemente gli aspetti più significativi del disegno di legge, ricorda come vi sia stata in questa legislatura un particolare impegno sul tema della lotta alla violenza di genere, che non può tollerare abbassamenti della guardia.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sul provvedimento, denunciando un uso improprio dello strumento del diritto penale; la violenza di genere non dovrebbe, peraltro, necessariamente essere intesa come la violenza a danno delle donne, visto che una categoria seppur minoritaria di uomini è vittima di violenze da parte delle donne, sia dirette sia mediante l'attivazione di procedimenti che si concludono con sentenze iugulatorie sotto il profilo economico. Invita quindi ad una riflessione sulla efficacia prodotta, fino ad oggi, dal provvedimento denominato «co-

dice rosso» e solleva alcuni dubbi in merito al ricorso allo strumento dell'ammonimento del questore; denunciata una certa bulimia normativa, lamenta l'inefficacia dei sistemi normativi vigenti e si riserva di intervenire ulteriormente nella discussione sui singoli articoli.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene inopportuno – da un punto di vista del metodo – intervenire modificando provvedimenti legislativi approvati così recentemente: riferendosi al cosiddetto «codice rosso», ritiene anzi necessario dare il tempo necessario per produrre un qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Si sofferma poi sul tema dei «braccialetti elettronici» (articolo 2 del testo governativo) chiedendo chiarimenti al Governo circa il loro approvvigionamento: fino a qualche tempo fa tale strumento era considerato quasi introvabile, da parte dei soggetti che ne facevano richiesta anche al fine di evitare la custodia cautelare in carcere. Si sofferma infine su alcuni aspetti dell'articolo 4, ugualmente assai oscuri in ragione della fattura «novellatoria» prescelta per il *drafting* del disegno di legge.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del «braccialetto elettronico», nonché della predisposizione di strumenti di supporto anche psicologico alle vittime: ad esse vanno garantite anche forme di tutela quali il patrocinio gratuito.

Dopo che il PRESIDENTE è tornato ad affacciare l'ipotesi di un testo unificato, da assumere a base per la fase emendativa, il correlatore CUCCA (*IV-PSI*) si riserva di avanzare, con la collega Unterberger, una proposta di testo dei Relatori al termine della discussione generale.

La sottosegretaria MACINA rinvia ai dati numerici che, sui braccialetti elettronici, il Governo offrì all'Assemblea della Camera l'11 febbraio scorso in sede di risposta all'interpellanza 2-01417.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto che il testo dell'atto parlamentare testé richiamato, corredato della risposta, sia messo a disposizione dei commissari, i senatori BALBONI (*Fdi*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di poter svolgere il loro intervento nella prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) *Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) *URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) *Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) *Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) *BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

(2016) *Assuntela MESSINA. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

– e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore *BALBONI (Fdi)* propone la costituzione di un Comitato ristretto che consenta di riesaminare testi ed emendamenti, nella prospettiva di una semplificazione dell'ulteriore trattazione.

Accedono alla proposta i correlatori *CIRINNÀ (PD)* e *LOMUTI (M5S)*.

La Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo presenti in seduta indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, Perilli (per il quale si preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione della senatrice Piarulli), Pillon, Mirabelli, Giammanco (già titolare di una designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del Regolamento, per l'intero corso dei disegni di legge in titolo) e De Petris (per la quale il senatore Grasso preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione); per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(922) *PILLON e URRARO. – Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*

(1039) *CUCCA ed altri. – Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*

(1979) *SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche*

– e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) – a conclusione della fase conoscitiva, svoltasi con le audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato – ricorda che dai soggetti designati contributi scritti sono pervenuti ed altri ne sono stati preannunciati.

Il PRESIDENTE – preavvertito che per questi testi e per gli altri che perverranno, non facendosi osservazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito *Internet* del Senato – dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda l'importanza del provvedimento, sollecitato da una sentenza monito della Corte costituzionale: poiché non vi sono «sentenze di serie A» (alle quali si debba immediatamente ossequio) e «sentenze di serie B» (che possono essere trascurate, ignorandone i contenuti anche dopo diversi anni), assume che come tutte le sentenze della Corte costituzionale, che invitano il legislatore ad un intervento, abbiano la medesima dignità. Svolta questa premessa metodologica, si sofferma nel merito del provvedimento ed illustra il proprio disegno di legge – sul tema della ricerca delle origini biologiche – rifacendosi ad un episodio che lo ha visto come protagonista nella veste di avvocato nelle contrade tra l'Umbria e l'Alto Lazio.

Rispetto poi ai disegni di legge in titolo, condivide in linea di massima anche la proposta del senatore Cucca, che parte anch'essa dal riconoscere il fatto innegabile che attualmente il sistema, nei fatti, non consente di realizzare il diritto a rintracciare le proprie origini biologiche, nemmeno in presenza di gravi motivi di salute quali – per esempio – malattie genetiche: molte di queste potrebbero essere curate, ove si riuscisse ad effettuare una mappatura genetica del paziente mercé la ricostruzione della sua ascendenza. Si potrebbe utilmente sperimentare addirittura un metodo alternativo, come la centralizzazione della gestione del sistema dei dati, in capo a quello che considera un modello di efficienza vale a dire l'Ospedale degli Innocenti di Firenze; ma si potrebbe anche valoriz-

zare la possibilità che il consenso della donna all'anonimato con il tempo vada scemando, ad esempio chiedendole all'atto del parto se esclude la possibilità di essere contattata dopo vari decenni da chi ricerchi le sue origini.

Tale soluzione (così come qualunque altra che ricalchi le prassi seguite in passato per l'agnizione reciprocamente desiderata) è resa tuttavia impossibile dall'assolutismo del sistema del parto anonimo, che non bilancia efficacemente i valori in campo: occorre invece trovare un punto di equilibrio tra il diritto inviolabile della donna al parto in anonimato e la garanzia del nascituro di potere, in futuro, realizzare la propria legittima aspirazione a ricostruire le proprie origini biologiche.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, D'Angelo, Pillon, Cirinnà, Caliendo e Grasso; per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del PRESIDENTE i proponenti danno per illustrati tutti i loro emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che i CORRELATORI hanno rammentato al rappresentante del Governo l'impegno ad una riunione di concertazione da svolgere già nella prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Dopo che il RELATORE ha confermato la fine delle sue attività conoscitive, con il deposito dei documenti avvenuto ieri, il rappresentante del GOVERNO si dichiara pronto a ricevere il parere della Commissione sin dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2574**Art. 1.****1.1**

GRASSO

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 1), dopo le parole «pene concorrenti», inserire le seguenti: «, anche se esecutive di un medesimo disegno criminoso.».

1.2

GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge.».

1.3

GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento.».

1.4

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a: «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» con le seguenti: « purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terrori-

stica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione».

1.5

CUCCA

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-bis.», sostituire le parole: «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria» con le seguenti: «riparazione dei danni».

1.6

CUCCA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» sostituire le parole: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali» con le seguenti: «e possa

escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza».

1.7

GRASSO

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), al comma 1-bis, dopo le parole: «è stato commesso», inserire le seguenti: «ed è ancora operativa l'organizzazione» e all'ultimo periodo, sostituire le parole «accerta altresì la», con le seguenti: «tiene conto altresì della».

1.8

GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».

1.9

CUCCA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».

1.10

GRASSO

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire i commi 1-bis.1 e 1-bis.2, con i seguenti:*

«1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati nonché ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del comma 1-bis»;

2) *dopo il capoverso numero 2), aggiungere il seguente: «2)-bis il comma 1-ter è soppresso.»».*

1.11

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1-bis.1, sostituire le parole: «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».

1.12

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lett a), numero 2), dopo il capoverso 1-bis.1, inserire il seguente:

«1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata».

1.13

GRASSO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui al comma 1-bis e 1-bis.2, il giudice, prima di decidere sull'istanza,

chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati e degli accertamenti acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato."».

1.14

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da: «chiede altresì il parere» fino a: «nei confronti del medesimo» con le seguenti: «acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorial-

mente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto. Dispone altresì nei confronti dell'istante».

1.15

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;*

b) *al secondo periodo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «devono essere»;*

c) *sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».*

1.16

CUCCA

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «è stata pronunciata la sentenza di primo grado» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è stato commesso il fatto oggetto di condanna».

1.17

CUCCA

Al comma 1, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e dispone» fino a: «patrimoniali» con le seguenti: «e dispone, nei confronti del medesimo, accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali.»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».

1.18

GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti» *con le seguenti:* «sono obbligatori ma non vincolanti. Il giudice non può decidere in assenza dei suddetti pareri».

1.19

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lett a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da: «entro sessanta giorni dalla richiesta» *fino a:* «e degli esiti degli accertamenti richiesti.» *con le seguenti:* « senza ritardi».

1.20

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lett a), numero 3), quinto periodo, sostituire le parole: «, entro un congruo termine,» con le seguenti: «, entro il termine assegnato dal giudice,».

1.21

GRASSO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:

«4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*.1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e decide acquisite dettagliate informazioni circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento sociale dal procuratore della Repubblica e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti in relazione al luogo ove è stata pronunciata la sentenza di condanna. La relazione e le informazioni sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Ai fini della valutazione il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato, in tal caso è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato."».

1.22

GRASSO

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 5), al comma 2-ter, sostituire le parole: «primo grado», con le seguenti: «condanna».

1.23

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lett a), numero 5), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente: «2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».

1.24

GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).

1.25

GRASSO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 6), con il seguente:

«6) al comma 3-bis dopo le parole: "criminalità organizzata", sono inserite le seguenti "o il pericolo di un loro ripristino" e, all'ultimo periodo, le parole: "2 e 3" sono soppresse».

1.26

GRASSO

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente: "3-bis.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva."».

1.27

CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.28

GRASSO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste», con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

1.29

GRASSO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste», con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

Art. 2.**2.1**

GRASSO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'» con le seguenti: «nell'» e sostituire le parole: «indicate nello stesso articolo 4-bis», con le seguenti: «indicate nello stesso articolo».

2.2

CUCCA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: «trenta anni di pena» con le seguenti: «ventisei anni di pena».

Art. 3.**3.1**

GIARRUSSO

Sopprimere il comma 1.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria**151^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulè e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 5) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il rappresentante del Governo e mette a disposizione dei colleghi uno schema di relazione (pubblicato in allegato); chiede un rinvio di una settimana per consentire a tutti i colleghi di poter analizzare la relazione messa a disposizione.

Il rappresentante del GOVERNO ringrazia il relatore e accorda il rinvio richiesto auspicando un celere completamento dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare,

nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La senatrice RAUTI (*FdI*) preannuncia il ritiro degli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure (DII)* (n. 395)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

La relatrice DONNO (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole, che possa raccogliere le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 14,15.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La Commissione,

a conclusione dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021 (*Doc.* LXVII, n. 5);

e a seguito dell'attività conoscitiva svolta, anche nell'ambito dell'Affare assegnato sulle prospettive dell'*export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza e l'implementazione della recente normativa in materia di rapporti «governo-governo», e in particolare delle audizioni del ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo Spa, del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano, di Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri Spa, e di Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD);

premessi che:

il controllo dell'esportazione ed importazione di materiali d'armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, ed integrata dal Regolamento di attuazione di cui al Decreto interministeriale (Esteri e Difesa) del 7 gennaio 2013, n. 19;

la normativa interna è stata modificata per adeguarsi alle norme poste dal diritto dell'Unione europea;

la legislazione italiana ed europea sono state inoltre integrate dalle previsioni internazionali, e in particolare dal Trattato Onu sul commercio delle armi, entrato in vigore il 24 dicembre 2014;

la legge n. 185 prevede, all'articolo 5, che il Governo presenti al Parlamento una Relazione annuale contenente: indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite; la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive e l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti previsti dalla legge; l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel Registro nazionale; l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi *partner* relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto;

considerato che:

la Relazione in esame costituisce un fondamentale strumento di conoscenza e di valutazione delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento del nostro Paese, e sulle attività svolte dall'industria nazionale di settore;

la Relazione fornisce orientamenti anche sulle linee strategiche della politica estera e di difesa del nostro Paese;

la Relazione è chiamata a bilanciare in modo oculato le esigenze da un lato della trasparenza delle informazioni e del controllo parlamentare, dall'altro della sicurezza nazionale e della salvaguardia di industrie strategiche del Paese;

valutato, sul piano del merito, che:

nel 2021 il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato pari a di 5,34 miliardi di euro (in aumento rispetto ai 4,821 miliardi di euro dell'anno precedente), di cui 4,661 miliardi di euro per movimentazioni in uscita e 679 milioni di euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferimenti intracomunitari e le importazioni effettuate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia);

nel complesso si riscontra un lieve incremento del valore complessivo delle autorizzazioni in uscita, passate dai 4.647 milioni di euro del 2020 a 4.661 milioni di euro nel 2021, mentre si conferma la tendenza calante, avviatasi sin dal 2016, relativa al valore delle autorizzazioni individuali all'esportazione, pari a 3.649 milioni di euro nel 2021, con un decremento del 7,1 per cento rispetto ai 3.928 milioni di euro del 2020;

il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2021 è stato di 92, in aumento rispetto agli 87 dello scorso anno;

il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni nei Paesi della NATO è stato pari al 52,07 per cento del totale, in considerevole aumento rispetto al 2020 quando si era attestato al 43,9 per cento;

fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2021 il Qatar si colloca al primo posto (con 813,5 milioni di euro), seguito dagli Stati Uniti (con 762,9 milioni), dalla Francia (con 305,7 milioni), dalla Germania (con 262,6 milioni) e poi dal Pakistan (con 203,7 milioni), dai Paesi Bassi (con 190,2 milioni), dal Regno Unito (con 119 milioni), dalle Filippine (con 98,7 milioni), dalla Corea del Sud (con 89,7 milioni) e dal Brasile (con 72,9 milioni);

nel 2021 si registra inoltre la ripresa nel valore delle autorizzazioni all'esportazione per programmi di cooperazione/accordi intergovernativi, soprattutto con Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Francia, per un importo complessivo pari a 261,76 milioni di euro;

fra le categorie di materiali di armamento maggiormente coinvolte nelle attività di esportazione si annoverano gli aeromobili, i veicoli terrestri e la missilistica;

le prime 15 società esportatrici hanno un peso finanziario pari al 92,08 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali, in aumento rispetto all'anno precedente, quando si era attestato al 91,48 per cento;

rilevato altresì che:

nel sistema internazionale di *procurement* del settore, assume sempre più rilievo la cooperazione «*Government-to-Government*» (GtoG), che consente la vendita di beni e servizi da Stato a Stato, senza la presenza di intermediari commerciali;

tale cooperazione è sempre più richiesta dai Paesi potenziali acquirenti in termini di stabilità di relazione, semplificazione gestionale e garanzia politica dell'accordo, e, accanto agli aspetti puramente commerciali, consente di consolidare rapporti di partenariato e sviluppare cooperazioni strategiche;

l'attività *GtoG* è stata di fatto introdotta nel nostro Paese con il decreto-legge n. 124/2019, che, anche su sollecitazione della Commissione difesa del Senato, che si era espressa in tal senso nella risoluzione approvata il 3 luglio 2019 (*Doc. XXIV*, n. 10), ha modificato l'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare, estendendo il supporto prestato dal Ministero della difesa anche alle attività di natura contrattuale;

tale norma, nella sua attuale formulazione, autorizza il Ministero della difesa – d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze – a svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare;

tale normativa, implementandosi in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 185 del 1990, è volta a sostenere l'industria nazionale in un quadro più ampio di cooperazione tra gli Stati;

al momento risultano conclusi due accordi di questo tipo: con il governo austriaco per la fornitura di elicotteri e con il governo sloveno per la fornitura di un velivolo da trasporto; mentre sono in corso attività per ampliare la cooperazione con questi due Paesi e per avviarla con Bulgaria, Slovacchia, Brasile e Argentina;

tutto questo considerato, impegna il Governo:

ad adeguare le procedure discendenti dall'articolo 537-*ter* del Codice dell'ordinamento militare, così come modificato dal decreto legge 124 del 2019, con gli strumenti più opportuni, anche eventualmente di natura regolamentare, al fine di garantire meccanismi e procedure che possano favorire l'utilizzo più ampio ed efficace possibile della normativa in tema di cooperazione governo-governo;

a continuare a sviluppare un «sistema nazionale» per la cooperazione governo-governo, fondato sul lavoro sinergico tra i diversi Dicasteri coinvolti;

a rafforzare le articolazioni del Ministero della difesa cui sono affidate competenze per l'attuazione di tale normativa.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria**581^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Saccone, secondo quanto già prospettato nella seduta di ieri, illustra il seguente schema di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che: in merito al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, in sede di esercizio della delega, tenga conto che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur costituendo poli di attrazione a livello nazionale ed internazionale e non solo per una specifica area territoriale, sono tenuti a svolgere le attività di propria competenza in linea con la programmazione regionale; con riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), in Governo, in sede di esercizio della delega, preveda meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell'ambito dei budget di spesa complessivi

delle regioni, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.».

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede, prima di procedere alla votazione della proposta appena illustrata, di poter compiere una breve verifica, anche al fine di evitare qualunque rischio di vanificare il lavoro svolto in sede referente.

Il PRESIDENTE, auspicando che si possa concludere l'esame sul testo nella seduta pomeridiana, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione ai profili finanziari dell'intero programma, si rinvia al contenuto della scheda tecnica, nuovamente allegata; viene asserito che oggetto di approvazione dello schema in titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del primo segmento del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi: si valuti di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene al primo segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma; si rappresenta l'esigenza che nella scheda tecnica sia indicato l'onere complessivo del programma, e non soltanto del segmento oggetto di esame.».

La sottosegretaria SARTORE esprime al riguardo un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, messa in votazione, risulta approvata.

(1679) SANTILLO e altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della compatibilità del provvedimento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), recante l'attuazione delle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di formazione degli operatori, nonché al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *s*), recante la definizione di un sistema premiale volto ad incentivare la diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 1.2, con riguardo alla lettera *b*), che inserisce un ulteriore criterio direttivo volto a definire misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa e delle attività produttive e commerciali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, laddove prevedono la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi.

Richiede elementi informativi circa gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35, laddove prevedono la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente.

Occorre valutare, altresì, gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40, che finalizzano la definizione dei criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi all'incentivazione di interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Occorre acquisire elementi informativi sugli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46, che introducono, tra i criteri direttivi, l'effettiva liberalizzazione dei cambi all'interno della stessa categoria funzionale di destinazione d'uso.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sulla semplificazione della normativa in tema di stato legittimo degli edifici, laddove fanno riferimento all'accesso alle agevolazioni fiscali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66 che fanno riferimento alla formazione dei professionisti e dei tecnici controllori delle pubbliche amministrazioni.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.67.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.85 volto ad incentivare la demolizione di edifici dismessi e/o abbandonati e la loro ricostruzione, anche attraverso la definizione di piani di incentivo all'utilizzo di aree dismesse.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.86 sull'introduzione di un sistema premiante volto ad incentivare l'utilizzo di materiali di recupero e la promozione della valorizzazione dei materiali di particolare pregio.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101 e 1.102 che modificano il criterio direttivo sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Occorre poi verificare la portata finanziaria della proposta 1.104 che dispone la previsione di misure premiali o incentivanti per gli edifici che possiedono una certificazione di prestazione energetica.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108, laddove prevedono di orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome in tema di rigenerazione urbana, mediante la definizione di misure di incentivazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in considerazione della complessità dei contenuti del provvedimento, reputa necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento, propone, prima di procedere all'eventuale richiesta formale della relazione tecnica, che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi la possibilità di acquisire dalle Amministrazioni competenti gli elementi di chiarimento sugli specifici rilievi segnalati dal relatore.

La sottosegretaria SARTORE accede alla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in relazione ai restanti emendamenti da esaminare e, più in generale, sui numerosi disegni di legge per

i quali la Commissione bilancio da tempo attende la predisposizione delle relazioni tecniche, giudica non accettabile e, per certi aspetti, grottesco il ritardo del Governo, che impedisce l'ulteriore corso dei relativi provvedimenti, anche quando, presso le Commissioni di merito, risulta raggiunta una sostanziale condivisione politica.

Anche il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore ragguagli sullo stato dell'istruttoria concernente gli emendamenti ancora da esaminare.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che si è in attesa delle relazioni tecniche da parte dell'Amministrazione interessata, assicura che riporterà le sollecitazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.

Illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.6 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.8 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.16, 2.17 e 2.20.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.100.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nelle proposte 4.1 e 4.1 (testo 2), l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Oc-

corre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non vi sono osservazioni sulle proposte 5.100, 5.200, 5.300 e 5.5 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 5.400.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, sulle riformulazioni da ultimo presentate, sono in corso gli approfondimenti istruttori con il Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisporre una relazione tecnica, formulata dalla Commissione.

Il relatore PRESUTTO (*Ipf-CD*), nel ricordare che già più volte ha chiesto lumi sullo stato dell'istruttoria, ribadisce la sollecitazione, che coinvolge, come Amministrazione competente, il Ministero del lavoro.

Dopo l'intervento del PRESIDENTE, che chiede di verificare i margini per concludere rapidamente l'esame in sede consultiva, la rappresentante del GOVERNO risponde che il Dicastero interessato non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze. Prende comunque debita nota delle segnalazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**582^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Saccone, non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere sul testo, illustrata nella seduta antimeridiana.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente PESCO (*M5S*), con riguardo agli emendamenti, ricorda che, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.2; risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9; occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8; non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione della Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.2, ed esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.9. Non ha invece osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PESCO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 10.1, concordando sulle restanti proposte con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede al Governo di valutare la possibilità di esprimere una valutazione non ostativa sulla proposta 10.1, condizionata all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che rappresenta l'esigenza di un approfondimento istruttorio per verificare la praticabilità della proposta formulata dal relatore, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 10.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore DELL'OLIO (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 10.1, il cui esame resta sospeso.».

La proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno.

Il relatore MISIANI (PD) riepiloga brevemente i quesiti posti, per quanto di competenza, sugli emendamenti accantonati.

La sottosegretaria SARTORE sottolinea, in via preliminare, che la valutazione degli emendamenti deve tener conto della complessità del provvedimento e della sua natura di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale.

Passando all'esame delle singole proposte, con riguardo agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, rileva che la loro finalità consiste nell'estendere l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Svizzera ai soggetti in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo «G» per cittadini frontalieri. Tale estensione confliggerebbe con le disposizioni dell'Accordo stesso, in particolare con l'articolo 2, lettera *b*), *iii*), che prevede il rientro quotidiano al domicilio principale nello Stato di residenza. Per tale ragione, esprime al riguardo un avviso contrario.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) osserva che, lungo alcune porzioni di confine, in particolari periodi dell'anno, non risulta agevole il rientro quotidiano nello Stato di residenza.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), convenendo con l'osservazione della senatrice Rivolta, reputa necessario avere dei chiarimenti sul punto.

Il senatore MANCA (PD), ponendo una questione di metodo, manifesta perplessità sul possibile ampliamento unilaterale della portata applicativa di un accordo internazionale.

Il relatore MISIANI (PD) ritiene, inoltre, che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3, in materia di redditi prodotti in Svizzera dei frontalieri italiani, avrebbe effetti finanziari negativi.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) conviene sulla possibile onerosità delle proposte emendative in discussione.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) giudica opportuno compiere un approfondimento istruttorio sui profili normativi e finanziari degli emendamenti sopra richiamati.

Il PRESIDENTE, nel condividere l'esigenza di un chiarimento sugli effetti derivanti dall'aggiunta all'articolo 3 del requisito previsto dalle proposte 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, ne dispone l'accantonamento.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2, fa presente che è in corso di definizione un testo riformulato, e chiede pertanto di valutarne l'accantonamento.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) segnala che su un ordine del giorno relativo alla stessa tematica, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il Governo ha già espresso un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame anche delle proposte 3.0.1 e 3.0.2.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti accantonati.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'andamento dell'esame, reputa opportuno estendere a tutti i residui emendamenti la richiesta di un supplemento istruttorio da parte del Governo.

Il relatore MISIANI (*PD*), aderendo alla proposta del senatore Tosato, si riserva di svolgere una breve interlocuzione con la Commissione di merito e il Governo, al fine di rendere possibile una rapida approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, manifestando l'auspicio che si possa concludere l'esame degli emendamenti già nella prossima seduta, dispone l'accantonamento di tutte le residue proposte e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 7 luglio 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria**326^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO*La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2651) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), riservandosi di integrare il suo intervento nel prosieguo del dibattito, segnala la limitatezza della portata della riforma fiscale, anche in termini di dotazione finanziaria, e la mancata considerazione di alcune iniquità, come quella che riguarda le casse di previdenza dei professionisti. Considera infatti ingiustificabile che a tali forme di previdenza, certo di natura privata, ma che svolgono una funzione pubblica e provvedono alla corresponsione delle pensioni e a varie attività assistenziali, dal sostegno del reddito alla copertura sanitaria, venga applicata una aliquota superiore a quella della previdenza complementare e addirittura pari a quella dei fondi speculativi. Tuttavia le proposte della propria parte politica affinché l'intero settore della previdenza venisse assoggettato alla medesima aliquota sono sempre state respinte a causa dell'impatto negativo che tale scelta, secondo il Ministero dell'economia, avrebbe avuto sul bilancio dello Stato. Tale giudizio però va considerato solo parzialmente vero, in quanto non tiene conto degli effetti della misura e dell'entità delle retroazioni fiscali. Infatti, una riduzione della tassazione sulle casse di previdenza dei professionisti porterebbe le stesse a disporre di una maggiore liquidità per le pensioni, per il *welfare*

e per gli investimenti, magari anche sgravando lo Stato dall'onere di alcuni interventi in campo sociale. Sollecita quindi il Governo a considerare il tema.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) si sofferma sulle diverse tassazioni in campo previdenziale e ribadisce la richiesta di portare anche l'aliquota delle casse di previdenza dei professionisti al 20 per cento.

Il senatore COMINCINI (*PD*) rileva la comune consapevolezza che presumibilmente non sarà possibile per il Senato, a causa dei tempi concordati per l'approvazione definitiva, apportare modifiche al testo in esame, a conferma del monocameralismo di fatto che ha caratterizzato buona parte della legislatura. Si augura tuttavia che, come accaduto anche per altri provvedimenti, proposte o suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito potranno trovare accoglimento in prossime iniziative legislative.

Ricorda quindi il lungo *iter* del provvedimento alla Camera, dovuto anche alla necessità di conciliare le esigenze di una maggioranza molto composita, ed evidenzia come esso contenga diversi punti di equilibrio e sia improntato comunque alla riduzione della pressione fiscale e a una riorganizzazione dell'intero settore.

Più nel dettaglio, segnala con qualche preoccupazione la progressiva riduzione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, che si vedono limitare sempre più gli spazi per le scelte politiche, a danno anche del rapporto fiduciario col cittadino, visto che la quota di trasferimenti dallo Stato è diventata preponderante.

In conclusione, esprime comunque il giudizio positivo del Partito Democratico sul provvedimento.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), nel merito, considera il provvedimento in esame il frutto di un lavoro meticoloso, che segue il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta con la VI Commissione della Camera sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Con una visione in prospettiva, ritiene che il prossimo Parlamento sarà chiamato, anche con l'ausilio della tecnologia, in particolare del *blockchain*, a scelte coraggiose per una revisione delle spese fiscali e dei meccanismi di premialità, che tanto pesano sul bilancio dello Stato. Infatti, per l'incapacità politica di discernere tra soggetti beneficiari e di individuare dati e limiti precisi delle agevolazioni, alcune misure hanno interessato un bacino di utenza eccessivamente ampio, creando anche, nel tentativo di corrispondere a un bisogno, sacche di privilegio, senza peraltro verificarne l'efficacia. Esclusivamente a titolo esemplificativo, si sofferma sullo strumento del Superbonus – i cui effetti sull'economia giuridica potenzialmente superiori rispetto a quelli derivanti dai fondi del

PNRR – che, senza posizioni ideologiche, sarebbe stato opportuno sin da subito prevedere di durata decennale e con una percentuale inferiore al 110 per cento, assicurando il supporto della tecnologia per combattere le frodi.

In conclusione, auspica un rapido *iter* del provvedimento, accompagnato, in assenza di modifiche al testo, dall'accoglimento di ordini del giorno che potranno indirizzare l'attività futura del Governo, anche nella stesura dei decreti legislativi.

In risposta alla senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), il PRESIDENTE prospetta per giovedì 14 luglio alle ore 14 il possibile termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, rinviandone la determinazione alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare concernente l'autorizzazione all'esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici (n. 1176)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che, acquisito l'orientamento favorevole dei commissari, svolgerà le funzioni di relatore sull'affare assegnato in titolo.

La Commissione prende atto.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), in qualità di relatore, illustra l'affare assegnato, richiamando la recente modifica all'articolo 23, comma 12, del Testo unico delle accise, approvata nel corso dell'esame del decreto-legge n 21 del 2022 (Decreto taglia prezzi), che consente alle imprese cui dovrebbe essere sospesa, per il venir meno di alcuni requisiti, la licenza di continuare a operare come depositi fiscali, previo rilascio di garanzia. Tale iniziativa legislativa, legata anche alla situazione economica emergenziale degli ultimi due anni, ha interessato in particolare i piccoli operatori, concedendo loro più tempo per rientrare nei requisiti necessari per evitare la revoca della licenza sopra citata. Di fronte alle obiezioni manifestate dai soggetti di maggiori dimensioni, che riferivano soprattutto dei rischi di frode, avanza la proposta di dotare l'intero settore del sistema Infoil, che permetterebbe di monitorare e di mantenere i dati delle transazioni, dei quantitativi e dei soggetti coinvolti. Peraltro, fa notare che la presenza di più operatori sul mercato permette una copertura capillare dell'intero territorio anche per far fronte all'obbligo di scorte.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione, volta ad orientare l'attività di decretazione attuativa della recente

modifica legislativa, e sollecita i commissari a trasmettere eventuali suggerimenti utili per la sua redazione.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Presidente e gli rivolge i complimenti per l'interessante ciclo di audizioni svolto. Condivide la modifica normativa citata nella relazione introduttiva e giudica apprezzabile il riferimento all'informatizzazione dell'intero settore dei depositi fiscali, a prescindere dalle loro dimensioni. Sarebbe d'altronde impossibile legiferare continuamente sull'onda delle violazioni di legge, con il rischio peraltro di rendere sempre più difficile l'attività economica degli operatori onesti.

Si associa il senatore COMINCINI (*PD*).

Il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) condivide le finalità dell'affare assegnato in esame, che tratta un argomento molto sentito e pure osteggiato, anche a livello istituzionale. Invita quindi i grandi operatori a considerare l'importanza economica delle imprese più piccole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore COMINCINI (*PD*) chiede di anticipare al mattino la seduta di domani, prevista per le ore 15.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

Alla luce delle richieste pervenute, il PRESIDENTE propone che la seduta venga anticipata alle ore 9.

Conviene la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, giovedì 7 luglio, già prevista alle ore 15, è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 215

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,20

(sospensione: dalle ore 13,50 alle ore 14)

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR LUCA BARBARESCHI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI) E DEL PROFESSORE ALFONSO PECORARO SCANIO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE UNIVERDE E DEL DOTTOR STEFANO PISANI, SINDACO DI POLLICA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1209 (CANDIDATURA DE «LA CUCINA DI CASA ITALIANA» A PATRIMONIO CULTURALE UNESCO)

Plenaria

322^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 6.100 della relatrice e che non sono ancora giunti tutti i pareri prescritti per l'avvio delle votazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 396)

(Parere al Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella medesima seduta, in assenza del relatore Lanièce, invece presente nella seduta odierna, la senatrice Sapnara aveva svolto la relazione introduttiva.

Ricorda inoltre che in tale occasione era stata avviata la discussione generale.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato al presente resoconto. Con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere, in cui si rivolge l'invito al Governo a trasmettere unitamente allo schema annuale di riparto, per il futuro, copia dei rendiconti annuali degli enti e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate, dà conto dell'interlocuzione con il Ministero della cultura, dalla quale è emerso che i rendiconti annuali relativi all'anno 2021 risultano essere ancora in fase di acquisizione e che non appena possibile saranno trasmessi alla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Nessun chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 396**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

esprime parere favorevole, ribadendo l'invito al Governo, già formulato con riferimento al riparto dello stanziamento n. 1261 per l'anno 2021, a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate, rilevando criticamente la mancata trasmissione di tale documentazione in allegato al presente schema di decreto.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 386

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA MARIA LISA CLODOVEO, DEL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 833 (PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PIANO PER L'OLIVICOLTURA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 387

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1166 (PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO SVILUPPO E ALLA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE AREE AGRICOLE)

Plenaria**239^a Seduta***Presidenza del Presidente***VALLARDI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-03178 del senatore Taricco, facendo presente che la filiera del grano duro è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni, soprattutto di pasta di semola e di prodotti da forno.

Occorre poi tener presente che il mercato del comparto cerealicolo dipende da variabili estremamente incerte, influenzate dall'andamento internazionale, con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Questo aiuta a comprendere come l'attuale conflitto contribuisca ad aggravare una situazione che presentava già delle problematiche.

Per arginare le difficoltà del settore il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).

In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la Commissione sperimentale nazionale per il grano duro, con la partecipazione di tutte le principali associazioni agricole che hanno ottenuto la delega e, come parte venditrice, dell'associazione Italmopa.

Detta Commissione persegue il fine di rendere più chiare e trasparenti le tendenze di mercato ed avere, di conseguenza, una ricaduta positiva sulle contrattazioni. Sostanzialmente, essa rappresenta uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera e una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto agli interventi di sostegno diretti, ricorda che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Il Fondo grano duro, gestito da Agea con una dotazione finanziaria che attualmente ammonta a 20 milioni di euro, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Detto Fondo, oltre a sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole, è anche diretto a valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo, ottimizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate nonché favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

Al riguardo rileva che anche il Fondo grano duro, in virtù della necessità di proseguire con il sostegno in oggetto ed in conseguenza del buon andamento della misura, è stato rifinanziato con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024, per un importo annuo pari a 10 milioni di euro, senza previsione di una data di termine del suddetto rifinanziamento.

È ora in via di completamento l'*iter* amministrativo per la modifica del decreto interministeriale 20 maggio 2020, n. 5642, affinché anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziare non interrompano la propria efficacia nel 2022, ma proseguano in funzione del rifinanziamento stabilizzato del Fondo.

Rileva inoltre che anche il Fondo per la competitività delle filiere, istituito con decreto 3 aprile 2020 per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare nonché lo sviluppo e gli investimenti delle filiere tra cui quella cerealicola, è stato di recente rifinanziato con il decreto ministeriale 2 febbraio 2022, n. 48421, con complessivo stanziamento pari a 24,5 milioni di euro per l'annualità 2021 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023.

Il predetto Fondo competitività, come da legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, è stato ulteriormente implementato con risorse pari a 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023. Il Ministero ha quindi attivato l'iter amministrativo per l'adozione di un ulteriore decreto di modifica.

Venendo ora ai quesiti dell'interrogante relativi all'opportunità di un attento monitoraggio della situazione in cui versa l'intero settore cerealicolo che, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, sta generando un preoccupante rischio di carenza nei futuri approvvigionamenti di cereali, rileva che, anche a tal fine, sono già attivi presso il Ministero il tavolo sul grano duro e quello sul grano tenero che, coinvolgendo gli attori della filiera, hanno l'intento di individuare insieme possibili soluzioni alle problematiche emerse.

Nelle recenti riunioni, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come dalla PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

È quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato anche al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Il settore sarà preso nella giusta considerazione anche nel Piano strategico nazionale di attuazione della riforma della PAC, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In tale direzione gli obiettivi sono molteplici, tra i quali: limitare la fluttuazione della produzione in qualità e quantità, sostenere il reddito dei cerealicoltori, aumentare la competitività del settore (anche attraverso un mirato sostegno alla ricerca di base), rafforzare il ruolo dei sistemi di certificazione di qualità (Bio, integrato, IG), in ossequio a quanto previsto nei documenti strategici della UE, *Green Deal* e *Farm to Fork*.

Rileva quindi che certificare l'origine italiana dei prodotti agroalimentari, mediante l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima, è stata da sempre una priorità perseguita dal Governo che ha promosso e adottato, per taluni prodotti, iniziative volte alla tutela del consumatore e del *Made in Italy*.

Come noto, la materia è disciplinata a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28

maggio 2018 (recante modalità di applicazione all'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011) per quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

In linea con la citata normativa, con la legge 3 febbraio 2011, n. 4 il nostro Paese ha adottato disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agroalimentari, disponendo l'obbligo per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Le norme sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima interessano prodotti specifici come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate. Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in modo da essere facilmente riconoscibili e con una dicitura facilmente leggibile.

Con decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre scorso sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per i prodotti sopra indicati.

Riguardo alla possibilità di riduzione dei parametri di contaminanti nella catena alimentare, al fine di valorizzare e sostenere la produzione nazionale e, potenzialmente, aumentare l'autosufficienza in questo comparto, rileva infine che i parametri delle micotossine consentite nella granella di farina sono fissati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e che il Ministero non ha tralasciato le misure atte a garantire la trasparenza delle contrattazioni, in particolare nel settore zootecnico (uova, comparto suinicolo, avicoli) attraverso l'attivazione di un progetto sperimentale.

Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Governo continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di continuare sostenere un comparto così rappresentativo del *Made in Italy* come quello cerealicolo.

Il senatore TARICCO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta ampia ed esaustiva fornita e si dichiara soddisfatto. Anche se i parametri dei contaminanti, come ricordato dal Sottosegretario, vengono definiti dall'EFSA, sarebbe opportuno un approfondimento strategico sull'argomento da parte dell'Italia, dal momento che le produzioni nazionali risultano avere valori notevolmente più bassi per quanto riguarda le micotossine e altri contaminanti. Fa presente poi che, dato che la produzione nazionale di grano duro risulta essere di altissimo livello, potrebbe essere interessante individuare un marchio nazionale *ad hoc* per le produzioni di qualità, argomento che tra l'altro viene preso in considerazione anche nella proposta di risoluzione attualmente in esame alla Commissione agricoltura.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

*AFFARI ASSEGNATI***Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che sottopone all'attenzione dei componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il Relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame tra due settimane, quando sarà presumibilmente possibile votare il testo della risoluzione con la presenza del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire la discussione congiunta dei testi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1130) RUFÀ ed altri. – Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana è scaduto il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge. Comunica che sono stati presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una seduta successiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 4.100, 4.101, 7.100, 7.100 (testo 2), 9.101, 11.101 e 13.100, pubblicati in allegato. Sono state altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 4.5, 5.1 e 9.100, pubblicate in allegato. Fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre commissioni sul testo per proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) VALLARDI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una seduta successiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole), di rappresentanti di ENEL S.p.A., svoltasi nella giornata di oggi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premesso che:

il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all’estero;

da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all’origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;

nonostante la domanda del prodotto finito – la pasta – si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d’acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, senza adeguati aiuti comunitari non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

le rilevazioni dell’ISMEA registrate all’avvio dell’esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

anche l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: «Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall’anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell’anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza

sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori.»;

il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;

il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;

attualmente, oltre alla scarsità di materie prime – determinata anche dalla guerra in Ucraina – stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a forti divari rispetto alle semole e alla pasta a causa di un allarmismo, non del tutto giustificato, si corre il rischio di accettare l'importazione in Europa di prodotti carenti dal punto di vista dei principi di sicurezza imposti dall'UE;

l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette «*hard*», come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity* «*soft*», come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contratti *futures* sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione, per *bushel*, ai massimi dal 2012;

l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente, di fronte a grandi gruppi che hanno mezzi e infrastrutture per condizionare i prezzi di mercato;

i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;

benché per l'Italia, secondo i dati ISMEA aggiornati al novembre 2021, l'Ucraina rappresenti il sesto Paese da cui importa grano tenero, i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti non sono del tutto giustificati, considerato che l'Italia, nel 2021, ha acquistato anche da Ungheria,

Francia, Austria, Croazia e Germania. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici, se si considerano anche l'Usa, il Canada e l'Argentina;

piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;

la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populistici che mettevano in dubbio il progetto europeo;

la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;

i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale, nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo. In questo contesto, l'ampliamento dei contratti di filiera dovrebbe rispondere alla

necessità di premiare e promuovere gli agricoltori e gli imprenditori che si impegnano in produzioni di qualità;

il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano e un complessivo miglioramento qualitativo delle produzioni. Tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha risentito del processo di formazione dei prezzi delle borse stesse. È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019);

secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;

il Mezzogiorno è uno dei principali bacini mondiali di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo può diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum*, per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;

giò ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;

l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* – e continuerà a farlo in futuro – nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma – ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale – possono minare nel lungo periodo la

competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia di guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;

con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;

inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale;

la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;

di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;

rilevato che:

il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza e prova ne è che molti terreni, acquistati con patto di riservato dominio, sono tornati in possesso di ISMEA;

la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e

200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;

acclarato che:

la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;

per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;

in particolare Bruxelles chiede al governo italiano «una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva» per favorire gli imprenditori delle aree rurali;

le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondono per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;

per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;

tenuto conto che:

l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo;

l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i 3/4 della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a

un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;

il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;

questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;

la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;

monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;

l'Unione europea conta di investire, a partire dall'anno prossimo, oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per

la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;

rilevato ancora che:

è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere su cui è opportuno approntare un più efficace sistema di controlli a campione;

è opportuno disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;

dalle audizioni sul glifosato è emersa la necessità di affrontare la questione. In Europa è già in corso una revisione dei limiti con un abbassamento complessivo degli stessi;

già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;

sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta «fusariosi della spiga»), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;

la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che «l'UE è ampiamente autosufficiente

per molti prodotti agricoli» ad eccezione di prodotti «specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)», per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;

al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche;

Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato «tempestivi» (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;

all'interno dell'UE l'Italia ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione. Investire sulla qualità del grano italiano e valorizzare le eccellenze, ove presenti, garantirebbe un sicuro miglioramento complessivo della filiera e del comparto, aiutando altresì il settore della trasformazione molitoria e pastaia. Per questo sarebbe importante far riconoscere queste caratteristiche merceologiche per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. Per qualità, infatti, i consumatori intendono non soltanto la percentuale proteica contenuta nella granella, ma anche la bassa incidenza di residui tossici. Non a caso il Canada ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate;

per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,

si impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziare con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, com-

pletare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;

ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori, anche potenziando i sistemi assicurativi a disposizione delle aziende agricole;

a promuovere l'adozione di pratiche sostenibili per la coltivazione di un grano duro di qualità, attraverso incentivi per l'acquisto di strumentazione tecnologica (es. strumenti a supporto delle decisioni) e di sementi certificate, introducendo criteri di misurazione della sostenibilità delle coltivazioni e della qualità del grano duro che siano uniformi e riconosciuti su scala nazionale;

a realizzare, in collaborazione con il CREA, una mappatura completa della qualità delle produzioni di grano duro nazionali, tenendo conto dei principali parametri merceologici, reologici, chimici e microbiologici;

ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;

ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;

a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle ca-

ratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;

a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché a valorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione;

a portare avanti il processo di revisione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi derivati, sulla base delle indicazioni proposte dalla Commissione Europea;

ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;

a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall'estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio;

a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole e del CREA, i controlli sulla qualità del grano duro italiano e sulla presenza di micotossine o di altri contaminanti nelle produzioni di grano nazionale e nei centri di stoccaggio;

ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare dumping e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1130

Art. 1.

1.1

TARICCO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che comprende gli accertamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «che certifica e definisce i processi di produzione degli alimenti e che semplifica in un unico documento tutti gli adempimenti e le certificazioni atti a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare, sulla base di specifiche competenze tecnico-scientifiche. La relazione tecnica di asseveramento è un documento che è a disposizione e garanzia per tutti attori del settore alimentare.».

1.2

LONARDO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Ai fini della redazione della relazione tecnica di asseveramento di cui al comma 1, il tecnologo alimentare si avvale, per le indagini microbiologiche e di altro tipo che esulano dalle competenze di cui all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, di biologi che operano presso i laboratori di analisi autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Alla relazione devono essere allegati i referti degli esami sottoscritti dal direttore tecnico del laboratorio».

Art. 2.**2.1**

TARICCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, dopo le parole: «attività economiche», inserire le seguenti: «alimentari»;*
 - b) *sostituire le lettere da b) a h) con le seguenti:*
 - «b) la descrizione del processo tecnologico compreso il sistema di confezionamento;*
 - c) l'inquadratura dell'area con lay-out delle attrezzature;*
 - d) il disegno igienico degli impianti e delle attrezzature;*
 - e) la valutazione dei punti critici di controllo di processo;*
 - f) la normativa di riferimento;*
 - g) la dichiarazione di responsabilità e la presa d'atto del tecnologo alimentare asseveratore.».*
-

2.2

TARICCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La relazione tecnica di asseveramento può contenere, inoltre, le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i challenge test, la Life Cycle Assessment (LCA), la riduzione dello spreco, il riutilizzo delle eccedenze in linea con gli obiettivi del PNRR, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni diano ulteriore garanzia di quanto asseverato».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo 2.

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «Ai fini» con le seguenti: «Con esclusivo riferimento alle finalità».

4.5 (testo 2)

CALIGIURI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione del vegetale ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali, nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività.».

4.101

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «attività di pertinenza agricola» inserire le seguenti: «, nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile,».

Art. 5.**5.1 (testo 2)**

CALIGIURI

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo nonché di una rilevanza economica ed occupazionale di tali imprese rispetto ai sistemi produttivi locali, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità».

Art. 7.**7.100 (testo 2)**

IL RELATORE

L'articolo 7 viene sostituito con il seguente:

«1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

7.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. – 1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Art. 9.**9.101**

IL RELATORE

All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" delta missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11.**11.101**

IL RELATORE

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 13.

13.100

IL RELATORE

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 precisa i limiti di applicabilità dell'articolo 56-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ai centri per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. Il suddetto schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 388

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria**248^a Seduta***Presidenza del Presidente***GIROTTO***La seduta inizia alle ore 13,40.**SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087*

Il PRESIDENTE rende noto che, su richiesta di alcuni senatori, è stata prospettata la possibilità di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100 del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri. Nel ricordare che nella riunione di maggioranza, svolta alla presenza del Ministro, si era convenuto di non subemendarli, attesa la natura tecnica della gran parte di loro, fa presente che le proposte emendative del relatore sono finalizzate a recepire le istanze degli enti locali, veicolate al Dicastero, nonché i pareri delle Commissioni finora consultate in ordine al testo unificato. Chiede pertanto l'orientamento dei Gruppi, precisando di aver interloquito informalmente con il relatore, senatore Castaldi, che si è dichiarato comunque favorevole alla fissazione di un termine purché breve.

Il senatore COLLINA (PD) converge sull'ipotesi di stabilire un termine breve per subemendare gli emendamenti del relatore, anche nella prospettiva di presentare un nuovo ordine del giorno sulla didattica museale, come concordato nella citata riunione di maggioranza.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) si dichiara d'accordo a fissare un termine ravvicinato per i subemendamenti, preannunciando peraltro una riformulazione dell'ordine del giorno G/1921, 2087 NT/1/10, relativo alle attività svolte dagli enti del terzo settore.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di domani, giovedì 7 luglio, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100, riferiti al testo unificato per la discussione dei disegni di legge sulla disciplina della professione di guida turistica (Atti Senato nn. 1921 e 2087).

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

Il senatore COLLINA (PD) comunica di aver sollecitato, tramite i rappresentanti del proprio Gruppo, l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge n. 2117 (Tutela dell'artigianato artistico), di cui è primo firmatario.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), premettendo che il disegno di legge in titolo, contenente delega al Governo per la riforma fiscale, è stato approvato dalla Camera dei deputati con diverse modifiche al testo iniziale. Ricorda poi che nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, il Governo ha precisato di aver avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Sottolinea comunque che tale riforma non è parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa alcuna delle erogazioni di risorse che l'Unione europea mette a disposizione del nostro Paese nell'ambito dei fondi del *Next Generation EU*.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, illustra l'articolo 1 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione europea, dei seguenti principi e criteri direttivi: stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; razionalizzare le sanzioni amministrative.

Dopo aver accennato all'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, su cui preannuncia l'intenzione di introdurre un'osservazione nello schema di parere, si sofferma sull'articolo 3 relativo ai principi e ai criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa. In proposito, pone l'accento sulla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione: alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili; alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei; alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Dà indi conto dell'articolo 4, che introduce i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento: alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo; all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, dell'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili nonché dello sviluppo sostenibile.

Quanto all'articolo 5, fa presente che esso delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati si è introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 6 relativo al sistema di rilevazione catastale degli immobili, soffermandosi in particolare sui terreni edificabili accatastati come agricoli, l'articolo 7 sulla riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare, nonché l'articolo 8 concernente le modifiche al sistema nazionale della riscossione. A tale ultimo riferimento, plaude all'introdu-

zione di un criterio aziendalistico che orienti l'attività verso obiettivi di risultato. Menziona infine gli articoli 9 sulla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria e 10 sulle coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria
333^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore NANNICINI (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), motivando le singole osservazioni ivi contemplate.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito dell'esame, così da permettere una più approfondita valutazione dello schema di parere.

I senatori DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*), LAUS (*PD*) e ROMANO (*M5S*) esprimono la preferenza delle rispettive parti politiche a procedere immediatamente alla votazione.

La presidente MATRISCIANO giudica le osservazioni contenute nello schema di parere particolarmente puntuali e pertinenti, nonché ampiamente condivisibili.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in ordine al riferimento alla previsione di «opportuni correttivi» contenuta nell'osservazione relativa al codice della *privacy*.

Il relatore NANNICINI (*PD*) fa presente l'impossibilità pratica, dimostrata dall'esperienza concreta, per le amministrazioni pubbliche di operare efficacemente in fase di accertamento sulla base di banche dati interoperabili a causa di limiti eccessivamente stringenti derivanti dall'interpretazione della disciplina in materia di tutela dei dati personali, le cui finalità sono tuttavia compatibili con l'utilizzo di dati anonimizzati e cancellabili.

Il senatore DE ANGELIS (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'eccessiva genericità della formulazione utilizzata rispetto al fondamentale principio della tutela della riservatezza dei dati personali.

Il relatore NANNICINI (*PD*) osserva che il riferimento a vincoli e finalità trasparenti, quale condizione per l'utilizzo dei dati, risponde alla necessità di garanzia della tutela dei dati personali e si concilia con l'esigenza del miglioramento delle capacità di accertamento delle amministrazioni pubbliche.

La presidente MATRISCIANO rammenta le forme efficaci di tutela dei dati personali utilizzate per la trasmissione telematica delle certificazioni mediche. Rileva peraltro la sostanziale condivisione delle finalità all'interno della Commissione.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) conviene circa la congruità del riferimento alla trasmissione delle certificazioni mediche.

Il relatore NANNICINI (*PD*), preso atto degli spunti forniti dal dibattito, riformula la seconda osservazione, inserendo un riferimento specifico all'utilizzo di banche dati individuali e anonimizzate.

Lo schema di parere, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è quindi posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

Il relatore Nannicini è altresì delegato a intervenire presso la Commissione di merito per la comunicazione del parere approvato, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 6 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2651**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
considerata l'importanza degli effetti del sistema fiscale sul mercato
del lavoro,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto in materia tributaria, si segnala l'opportunità di sganciare il termine per l'emanazione delle codificazioni di cui all'articolo 9 da quello di cui all'articolo 1, comma 7, prevedendo un periodo di durata più lungo, anche fino a 5 anni, per consentire al legislatore di intervenire una volta decorso il termine di tutti i decreti legislativi, anche correttivi, sganciandolo tuttavia dalla presentazione dei decreti legislativi stessi.

In considerazione dell'importanza posta dalla legge delega, per esempio all'articolo 1 e all'articolo 8, a proposito dell'interoperabilità delle banche dati e dell'utilizzo di tecniche sofisticate di analisi dati allo scopo di favorire un migliore rapporto tra fisco e cittadino, ma altresì di contrastare l'evasione migliorando le tecniche di accertamento e riscossione, si invita la Commissione di merito a considerare l'introduzione di opportuni correttivi al codice della *privacy*, consentendo alle amministrazioni pubbliche coinvolte di utilizzare effettivamente i dati rilevanti, ancorché secondo vincoli e finalità trasparenti, avvalendosi di banche dati individuali e anonimizzate per orientare le proprie decisioni.

Infine, allo scopo di garantire il principio di equità orizzontale all'interno del sistema fiscale, si auspica l'introduzione di un ulteriore criterio di delega all'articolo 2, onde favorire la riduzione delle disparità di trattamento causate dall'applicazione di aliquote medie e marginali diverse a fronte dello stesso ammontare di reddito, qualora derivi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2651

L'11^a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
considerata l'importanza degli effetti del sistema fiscale sul mercato
del lavoro,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto in materia tributaria, si segnala l'opportunità di sganciare il termine per l'emanazione delle codificazioni di cui all'articolo 9 da quello di cui all'articolo 1, comma 7, prevedendo un periodo di durata più lungo, anche fino a 5 anni, per consentire al legislatore di intervenire una volta decorso il termine di tutti i decreti legislativi, anche correttivi, sganciandolo tuttavia dalla presentazione dei decreti legislativi stessi.

In considerazione dell'importanza posta dalla legge delega, per esempio all'articolo 1 e all'articolo 8, a proposito dell'interoperabilità delle banche dati e dell'utilizzo di tecniche sofisticate di analisi dati allo scopo di favorire un migliore rapporto tra fisco e cittadino, ma altresì di contrastare l'evasione migliorando le tecniche di accertamento e riscossione, si invita la Commissione di merito a considerare l'introduzione di opportuni correttivi al codice della *privacy*, per permettere alle amministrazioni coinvolte di utilizzare effettivamente i dati rilevanti, ancorché secondo vincoli e finalità trasparenti.

Infine, allo scopo di garantire il principio di equità orizzontale all'interno del sistema fiscale, si auspica l'introduzione di un ulteriore criterio di delega all'articolo 2, onde favorire la riduzione delle disparità di trattamento causate dall'applicazione di aliquote medie e marginali diverse a fronte dello stesso ammontare di reddito, qualora derivi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria

314^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (n. COM(2022) 105 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, richiamando quanto da lei esposto nella seduta di ieri, conferma l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2553) Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zan e altri; Cecconi e Magi; Michela Rostan e altri; Dorian Sarli e altri; Alessandro Pagano e altri; Gilda Sportiello e altri; Trizzino

(912) MANTERO e altri. – Disposizioni in materia di eutanasia

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente STEFANO ricorda che nella seduta di ieri il relatore Castaldi aveva illustrato una proposta di parere dal tenore non ostativo.

La senatrice GIANNUZZI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, rileva che il disegno di legge n. 2553, pur rappresentando un importante passo avanti nella tutela del diritto a ricevere il trattamento di eutanasia, esclude ancora, ingiustificatamente, numerose categorie di soggetti: ciò testimonierebbe, peraltro, una debolezza politica di fondo nell'affrontare le problematiche connesse all'implementazione del predetto diritto.

Esprime pertanto l'auspicio a che la tematica non si esaurisca con l'approvazione del suddetto provvedimento e che in un futuro prossimo la sensibilità della politica e dell'opinione pubblica possa ulteriormente evolversi per consentire una piena ed effettiva implementazione del diritto all'eutanasia.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), nel comprendere le osservazioni formulate dalla senatrice Giannuzzi, osserva che i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno rappresentano già un importantissimo passo avanti nella tutela del diritto all'eutanasia.

Pur ritenendo possibili dei miglioramenti al testo in esame, sarebbe tuttavia importante anche l'approvazione nell'attuale formulazione, per evitare che un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento comprometta i risultati sinora raggiunti, come purtroppo avvenuto per altri importanti disegni di legge.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente STEFANO, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore, pubblicata in allegato al resoconto, che viene approvata dalla Commissione.

(1921) RIPAMONTI e altri. – Disciplina della professione di guida turistica**(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizione, in parte non ostativo)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, dà lettura di una proposta di parere sugli emendamenti riferiti al testo unificato relativo

ai due disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato. Nel dettaglio, viene espresso parere contrario sulle proposte 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 2.36, 2.38, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 7.2 e 7.3, parere non ostativo condizionato sulle proposte 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 12.5 e 12.6 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Interviene il senatore CASTALDI (*M5S*), precisando di aver già provveduto, in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo presso la Commissione di merito, ad integrare, con appositi emendamenti a sua firma, gli articoli 2, 3 e 7 del testo unificato in linea con quanto precisato nelle premesse della proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Preannuncia comunque, proprio in virtù della sua particolare posizione, che lo vede relatore presso la Commissione di merito, il suo personale voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente STEFANO, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che viene approvato dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene la senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), proponendo, nell'ambito dell'*iter* legislativo dell'atto in titolo, alcuni correttivi, che renderebbero la proposta maggiormente coerente con il principio di proporzionalità.

In primo luogo, si ritiene necessario che gli Stati membri continuino ad avere il potere decisionale di fissare i requisiti degli edifici a energia zero, stabiliti secondo il livello ottimale di costo, differenziandoli per gli edifici nuovi e per quelli esistenti e in base alle differenti zone climatiche, senza che vengano definiti univocamente a livello europeo.

Nel caso si fissi il principio dell'obbligo di riqualificazione energetica per gli edifici esistenti, andrebbe applicato a partire dagli edifici con le peggiori prestazioni, considerando che l'obiettivo prioritario è quello di ridurre il fabbisogno di energia, fissando requisiti calcolati con il metodo del livello ottimale di costo.

In merito alla metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, si ritiene necessario riconsiderare l'approccio basato solo sul consumo di energia in quanto l'uso dell'energia nell'immobile è solamente responsabilità dell'utente finale, in funzione dei suoi comportamenti

e delle sue specifiche esigenze, e non legato alle caratteristiche proprie dell'edificio.

In quarto luogo, occorre mantenere e anzi prorogare gli strumenti finanziari a favore degli interventi di efficienza energetica.

Si dovrebbe anche introdurre il possesso di adeguata qualificazione o certificazione in capo alle imprese esecutrici nel caso di interventi di ristrutturazione integrata.

Si ritiene infine necessario prevedere un adeguato periodo transitorio per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi e definire un quadro normativo certo e duraturo considerando che le continue modifiche non consentono una pianificazione a lungo termine delle attività e creano instabilità nel mercato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, osservando che il provvedimento si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la de-carbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata, tra i presupposti costituzionali per l'adozione, la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, nonché alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe. Sono inoltre stabilite ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Procede quindi alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 prevede misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e per il Giubileo 2025. Si precisano le modalità per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Per quanto riguarda la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade, si stabilisce poi che la società Giubileo 2025 può sottoscrivere apposite convenzioni per l'affidamento di tali interventi con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza. Analogamente, per la manutenzione ordinaria delle strade, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza.

L'articolo 2 reca invece misure in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio. Viene istituito un fondo da destinare alla corresponsione di incentivi al personale che svolge specifiche funzioni connesse all'istruttoria di progetti e di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe.

L'articolo 3 prevede misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, della Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, attraverso l'istituzione di un fondo destinato alla costruzione di nuove sedi e alla ristrutturazione delle sedi esistenti.

L'articolo 4 dispone quindi in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia. Per l'attività crocieristica nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario è autorizzato a realizzare un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia. Sono altresì autorizzate spese per l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste. L'articolo 5 reca poi disposizioni urgenti per il recupero della piena funzionalità tecnica e l'individuazione di un nuovo concessionario per l'impianto funiviario di Savona.

L'articolo 6 contiene disposizioni in materia di trasporto aereo, al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, mentre il successivo articolo 7 reca disposizioni in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, attraverso varie modifiche al codice della strada. Si interviene, in particolare, in materia di pertinenze stradali, di classificazione dei veicoli, di velocipedi e ciclomotori, di patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore, di durata e conferma della validità della patente di guida. Viene inoltre sospeso fino alla conclusione della verifica di sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio l'incremento delle tariffe di pedaggio sulle autostrade A24 e A25.

L'articolo 8 stabilisce disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale. Sono altresì previste disposizioni concernenti la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, la manutenzione delle infrastrutture dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, nonché gli interventi previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali. L'articolo 9 reca invece interventi per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, attraverso lo stanziamento di specifiche risorse. L'articolo 10, quindi, contiene disposizioni in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, attraverso alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* del PNRR. Sono altresì stabilite norme per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 11 concerne quindi l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio, il comma 1 estende al 30 settembre 2022 l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione su tutti i mezzi di trasporto, fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali

di trasporto di persone, nonché per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il comma 2 sopprime invece l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, nonché per gli esami conclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori per l'anno scolastico 2021-2022.

Infine, l'articolo 12 integra le risorse destinate al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2020/4118, IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Il presidente STEFANO informa la Commissione che, su sua richiesta, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto pervenire alcuni dati concernenti i costi del mancato adeguamento dell'ordinamento interno alle contestazioni della Commissione europea, come evidenziate nella procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime.

In particolare, nel caso in cui vi fosse un ulteriore aggravamento della procedura, con condanna dello Stato italiano ad opera della Corte di giustizia, sulla base del confronto con alcuni casi aventi una criticità comparabile con quello in esame, come le discariche abusive e le acque reflue, si stima che la sanzione forfettaria potrebbe essere compresa tra 30 e 40 milioni di euro e la sanzione semestrale compresa tra 25 e 40 milioni (ossia 50 e 80 milioni annui).

L'ordinamento europeo prevede infatti due tipologie di sanzioni: da un lato, la sanzione forfettaria, che viene irrogata *una tantum* e colpisce l'inadempimento dello Stato alla normativa dell'Unione europea; dall'altro, le sanzioni semestrali, che, secondo un particolare meccanismo, coprono il periodo temporale compreso tra la sentenza di condanna e l'effettivo adempimento da parte dello Stato delle regole europee.

Rammenta altresì che, allo stato attuale, nel periodo compreso fra il 2015 e il 2022, la Repubblica italiana, in relazione ad altre procedure di infrazione, ha già dovuto versare sanzioni pecuniarie per complessivi 883 milioni di euro, proprio in conseguenza di sentenze di condanna della Corte di giustizia emesse a seguito di violazioni del diritto dell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente STEFANO ricorda che nella giornata di domani, giovedì 7 luglio, avrà luogo, alle ore 8,30, presso la Camera dei deputati, la seduta congiunta delle Commissioni Affari esteri ed Affari europei del Senato e della Camera dei deputati per le comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno 2022.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, 7 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 2553 e 912

La 14^a Commissione permanente,

esaminati il disegno di legge A.S. 2553, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 10 marzo 2022, che reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, e il disegno di legge A.S. 912, che prevede per ogni soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere, il diritto, a determinate condizioni, di ricevere il trattamento di eutanasia;

considerato che in Commissione di merito sono in corso di esame altri disegni di legge connessi ai due predetti: A.S. 900 (Cerno e altri), A.S. 966 (Marcucci e altri), A.S. 1464 (Binetti e altri), A.S. 1494 (Cirinnà e altri), A.S. 2237 (Montevecchi e altri);

rilevato che l'articolo 1 dell'A.S. 2553 richiama il rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

ricordato che l'articolo 2, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dispone che «Ogni persona ha diritto alla vita», si basa sull'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, secondo cui «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;

ricordato altresì che secondo il punto 3 delle spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici;

valutato quindi che, da questo punto di vista, viene in rilievo la giurisprudenza della CEDU, la quale ha elaborato alcuni principi rilevanti in materia di eutanasia e di interruzione delle cure di sostegno vitale, tra cui quanto segue:

– in materia di eutanasia, la Corte EDU ha affermato che non può essere dedotto dall'articolo 2 della Convenzione alcun diritto di morire, sia per mano di un terzo che con l'assistenza di un'autorità pubblica, e in tutta la sua giurisprudenza, la Corte ha costantemente ribadito l'obbligo dello Stato di proteggere la vita (*Pretty c. Regno Unito*, par. 39);

– in una recente causa relativa al rifiuto delle autorità di rendere disponibile un farmaco che aiutasse un malato di mente a togliersi la vita, la Corte, ribadendo che la Convenzione deve essere interpretata nel suo complesso, ha ritenuto opportuno, nell'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rinviare all'articolo 2 della stessa Convenzione, ritenendo che quest'ultima disposizione obblighi le autorità nazio-

nali a impedire a una persona di togliersi la vita qualora la decisione non sia stata presa liberamente e con piena comprensione di ciò che comporta (Haas c. Svizzera, par. 54);

– nella causa Lambert e altri c. Francia [GC], relativa alla decisione delle autorità di interrompere la nutrizione e l'idratazione che consentivano a un paziente in condizioni di totale dipendenza di essere mantenuto in vita artificialmente, la Corte EDU ha affermato che non esiste tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un orientamento unanime favorevole all'autorizzazione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno artificiale della vita, benché ciò sembri permesso dalla maggioranza degli Stati.

Benché le disposizioni che disciplinano l'interruzione delle cure variano da un Paese all'altro, c'è tuttavia unanimità in ordine alla fondamentale importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, a prescindere dalle modalità con le quali sia espressa. Si è così ritenuto che in questo ambito concernente il fine vita, così come in quello concernente l'inizio della vita, debba essere concesso agli Stati un margine di discrezionalità non soltanto in ordine alla scelta di consentire o meno l'interruzione delle cure di sostegno artificiale della vita e alle particolareggiate disposizioni che disciplinano tale interruzione, ma anche in ordine ai mezzi scelti per conseguire un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la protezione del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale. Per la Corte tuttavia tale margine di discrezionalità non è illimitato e essa si riserva la facoltà di verificare se lo Stato abbia osservato o meno i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 2 (par. 147-148).

Nel trattare la questione della somministrazione o dell'interruzione di terapie mediche, la Corte tiene conto dei seguenti elementi: l'esistenza nel diritto e nella prassi interni di un quadro normativo compatibile con i requisiti dell'articolo 2; se si sia tenuto conto della volontà espressa precedentemente dal ricorrente e dalle persone che gli sono vicine, nonché dei pareri di altri membri del personale sanitario e della possibilità di adire un tribunale in caso di dubbi sulla migliore decisione da adottare nell'interesse del paziente (Gard e altri c. Regno Unito (dec.), par. 83);

valutato quindi che, dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, emerge come vada salvaguardata l'importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, volontà che deve essere liberamente espressa e con piena comprensione di ciò che comporta la decisione assunta;

valutato che i provvedimenti in titolo non pongono problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, posto che rispondono al precetto di salvaguardare la volontà del paziente nella decisione da assumere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1921 E 2087**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai due disegni di legge in titolo, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10^a Commissione permanente;

richiamati i pareri già espressi dalla 14^a Commissione il 6 luglio 2021, sui due disegni di legge, e il 22 giugno 2022 sul testo unificato;

ribadita la necessità di integrare gli articoli 2, 3 e 7 con l'estensione delle previsioni anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di guida turistica mediante procedura di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4,

esprime, per quanto di competenza,

parere contrario sui seguenti emendamenti:

– 1.8, nella parte in cui non prevede la possibilità, per i cittadini di altri Stati membri dell'UE, di ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale di «accompagnatore turistico» ottenuto in altro Stato membro;

– 2.1, 2.4, nella misura in cui non includono nella definizione di guida turistica anche coloro che hanno titolo a esercitare la professione ai sensi dell'articolo 4;

– 2.7, 2.36, 2.38, 7.1, 7.2, 7.3, nella parte in cui non includono anche le guide turistiche che hanno ottenuto il titolo mediante procedura di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, tra coloro che possono iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 7;

– 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, nella parte in cui non prevedono, come modalità di acquisizione del titolo di guida turistica, anche la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, a cui segue l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5;

parere non ostativo sugli emendamenti 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 12.5, 12.6, a condizione che vengano riformulati attraverso la previsione di una estensione del titolo sull'intero territorio nazionale previa frequenza a specifici corsi di formazione a garanzia del libero accesso alla professione;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

C. 3653 Governo

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione.

In relazione a singole disposizioni del provvedimento assumono inoltre rilievo, tra le altre, le materie di esclusiva competenza dello Stato immigrazione (in relazione agli articoli 42 e 43 concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); tutela della concorrenza (in relazione agli articoli 37 e 40 in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; ricorda infatti che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»); profilassi internazionale (in relazione alle disposizioni in materia sanitaria, collegate alla pandemia da COVID-19 di cui all'articolo 36, commi 2 e 3) tutela dell'ambiente (in relazione all'articolo 34 concernente il commissariamento di Sogin Spa), ai sensi dell'ar-

ticolo 117, secondo comma, lettere *b*), *e*), *q*) ed *s*) della Costituzione; assume infine rilievo anche la materia di competenza concorrente istruzione (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 39, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di attività per il contrasto alla povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 apporti modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 2 stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. Tra le altre cose, il comma 1 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento.

L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'articolo 6 prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati.

L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

L'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle

norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

L'articolo 9 abroga, al comma 1, la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, al comma 2, l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

L'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

L'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo.

L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati.

L'articolo 18 estende, alla lettera *a*), l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. La successiva lettera *b*) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

L'articolo 19, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottino o non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

L'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. *reverse charge*) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

L'articolo 23 estende anche ai farmaci non nuovi il credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.

L'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontrafazione e di tracciabilità.

L'articolo 26 estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie – indicate dall'articolo 104 del Codice del Terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per ODV, APS ed ONLUS –, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore (ETS), al fine di evitare trattamenti diversificati.

L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale. Tra le altre cose si sopprimono i riferimenti ai servizi di tesoreria provinciale.

L'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato.

L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.

L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato (Regio decreto n. 2440 del 1923), con la finalità di aggiornarlo ed adeguarlo alla normativa vigente. Tra le altre cose, si aggiornano i riferimenti normativi non più attuali per l'imposta di registro e si sostituiscono i richiami a una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato).

L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario recata dagli articoli da 87 a 97 del Regio decreto n. 1736 del 1933.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30 (comma 1, lettera *a*). La disciplina del controllo dei conti giudiziali è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo (comma 1, lettera *b*). Infine si prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.

L'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. In luogo di affidare agli organismi di vigilanza il compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori, nonché di inserire tra i compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia i controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese, le norme in esame prevedono l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.

L'articolo 34 dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.

L'articolo 35, commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. Il comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022 – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.

L'articolo 36, comma 1, prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Il comma 3, proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021. Il comma 4 autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3 per un importo pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022 mediante l'utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

L'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese.

Il comma 1 dell'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021; le novelle – che, ai sensi del successivo comma 2, hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 – sono intese all'inserimento – tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno – dei nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (lettera a)) e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e

limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere *b*) e *c*). Il successivo comma 3 riduce, nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 (nonché dal suddetto effetto retroattivo di cui al comma 2).

L'articolo 39 dispone l'istituzione di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie in particolare per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (cosiddetto *ecobonus*) dei veicoli a basse emissioni.

L'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.

L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori *extra* UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di

5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 46 reca, al comma 1, le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. L'articolo 47 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari

Nuovo testo C. 2933

(Parere alla II Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «ordinamento penale» (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione. Assume anche rilievo la competenza concorrente in materia di «organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma). Al riguardo, segnala che la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali.

Più in generale l'articolo 1, comma 1, reca le finalità della legge e individua nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio, lo strumento per realizzare tali finalità. Tale collaborazione dovrebbe tendere in particolare all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni (commi 1-3). Il comma 4 prevede la promozione di attività culturali ed editoriali attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, presentazioni e incontri pubblici. Si prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, al quale par-

tecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia. In particolare, al Tavolo tecnico – che si riunisce due volte all'anno e deve presentare al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), un programma annuale di attività – è affidato, tra l'altro, il compito di: consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori; mantenere i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti; valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della legge (commi 5 e 6). All'Osservatorio sono invece riservati prevalentemente compiti di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari sia di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti (comma 7). Alle imprese sociali, enti e le associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico è demandato il compito di promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari; organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari; collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei (comma 8); si prevede infine che un'apposita sezione della Relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento sia dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività (comma 9).

L'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia – DAP, destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021), all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefici economici

in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate a regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

C. 2098

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; con riferimento a talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, assumono altresì rilievo le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione.

Il provvedimento infatti, all'articolo 1, comma 1, dispone, per i lavoratori (sia nel settore pubblico che privato) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, fatte comunque salve le previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro. Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo, che è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici e la cui fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salva la facoltà di riscatto. Il comma 2 dispone il rilascio della certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore. Il comma 3 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie,

l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo sia sospesa per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. Il comma 3-*bis* dispone che, decorso il termine del congedo, il lavoratore dipendente abbia, ove possibile, accesso prioritario alla modalità di lavoro agile.

L'articolo 2, comma 1, dispone che i lavoratori dipendenti affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possano fruire di un numero annuale di ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un aumento massimo di 10 ore annue. Nel caso di pazienti di minore età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo. Il comma 2 dispone che, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedano alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti di cui all'articolo 3 attuativi della norma in esame. Ai sensi del comma 3 agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del testo unificato, stimati in 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Secondo quanto previsto dal comma 4 nell'ipotesi di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono verstrate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le nuove disposizioni si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della loro entrata in vigore (ossia il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*); rinvia poi ad un decreto del Ministro della salute l'elencazione delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2. Il comma 2 dispone che tramite decreto del Ministro del lavoro venga fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare:

- i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso;
- la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione;
- i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche;
- gli oneri a carico del datore di lavoro privato;
- le sostituzioni obbligatorie nella PA;

– le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

L’emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 è prevista, al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati

Nuovo testo Doc. XXII, n. 63

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento, in quanto istitutivo di una Commissione d’inchiesta parlamentare, attenga all’esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari e appare quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «organi dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione).

Nel dettaglio, l’articolo 1 istituisce, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, con il compito di accertare e valutare:

– la dimensione del fenomeno della presenza dell’amianto nel territorio nazionale, e degli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale del minerale (lettera *a*);

– l’idoneità dei controlli sull’attuazione della vigente legislazione in materia di amianto e sulla bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto analizzando le problematiche di diversa natura che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi ed individuando le possibili soluzioni operative per superarle anche attraverso lo studio e la valorizzazione di modelli territoriali virtuosi – tale ultimo periodo è stato così modificato nel corso dell’esame referente – che prevedono strategie di collaborazione con i privati (lettera *b*);

– eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, anche sotto il

profilo della gestione dei rifiuti e dell'opera di bonifica di siti effettivamente o potenzialmente contaminati (lettera *c*));

– la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati (lettera *d*));

– l'efficacia della legislazione vigente in materia, anche con riguardo all'idoneità ed effettività della rete di controllo sulla corretta applicazione delle normative stesse e delle procedure (lettera *e*);

– gli interventi messi in atto dal Ministero della salute e dalle regioni competenti in tema di prevenzione e di cura e ricerca medico-scientifica (lettera *f*)).

L'articolo 2 disciplina la composizione e la durata della Commissione prevedendo che sia formata da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare (comma 1). Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 2). La Commissione elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, l'Ufficio di presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (comma 3). Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3 (comma 4). Tali disposizioni (commi 3 e 4) si applicano anche per le elezioni suppletive. La Commissione è chiamata a concludere i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e a presentare alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza (comma 6).

L'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione. Il comma 1, chiarisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e precisa che non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 codice di procedura penale. Il comma 2 prevede la possibilità che la Commissione possa acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (articolo 329 del Codice di procedura penale), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Spetta inoltre alla Commissione stabilire quali atti non devono es-

sere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 4). Infine il comma 3 sottolinea che, nel caso in cui atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale vincolo non possa essere opposto alla Commissione.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto da parte dei componenti la Commissione e del personale di qualsiasi ordine e grado ad essa addetto. Più nel dettaglio, la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti (di cui all'articolo 3, commi 2 e 4), dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione; i funzionari e il personale addetti alla Commissione e ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1). Nei casi di violazione del segreto, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, trova applicazione l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). La indicata disposizione codicistica è richiamata anche al comma 3, laddove si prevede la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sia punita con le stesse pene di cui al comma 2, salvo costituisca più grave reato.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 5 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, da approvarsi prima dell'avvio dell'attività di inchiesta da parte della Commissione a maggioranza anche relativa dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Con riferimento all'organizzazione dei lavori, il comma 2 stabilisce la pubblicità delle sedute, salvo che la Commissione disponga diversamente. Inoltre, nell'espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il regolamento interno stabilisce il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 3). Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 4). Relativamente alle spese di funzionamento della Commissione, il provvedimento in esame fissa un ammontare massimo di 40.000 euro per l'anno 2022: le spese sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati (comma 5). L'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività è a cura della Commissione (comma 6).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne

Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato

(Parere alla XIII Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (*LEGA*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, pur riguardando la pesca, appare prevalentemente riconducibile per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema», entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*), della Costituzione.

Ricorda anche, in proposito, che la pesca costituisce materia oggetto della competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.

Avverte che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo, nella seduta del 6 novembre 2019 un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione era volta a richiedere di approfondire l'individuazione dei laghi minori operata dall'allegato 1 del provvedimento, anche prevedendo a tal fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. L'osservazione non è stata recepita. Propone quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata a esprimere nella seduta odierna.

Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 apporti diverse modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, recante «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».

In sintesi, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle acque interne *tout court* (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversificati a seconda che essi siano riferiti: *a*) ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40), oppure *b*) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* del medesimo articolo 40). Nello specifico, il comma 1 del predetto articolo 40 – così come modificato – prevede che rientrino

nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari. Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei divieti – in funzione antibraconaggio ittico – riferiti: *a)* ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo allegato 1; *b)* alle acque salse o salmastre o lagunari.

Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d’Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d’Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

Nei laghi di cui all’allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari si prevedono i seguenti divieti di (tale elencazione ripropone il comma 2 dell’articolo 40 attualmente vigente, riferito alle acque interne *tout court*):

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l’esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Il medesimo comma 1 dell’articolo unico della proposta di legge in esame, alla lettera *b)*, inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all’articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In base al nuovo comma *2-bis*, nelle «acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato»:

a) l’esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 40, poi, dispone che le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

Inoltre, il nuovo comma 2-quater dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), relativo – come anticipato – all'esercizio della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività. Tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca di alcune specie: eurialine e dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*) nei limiti delle disposizioni dell'UE vigenti in materia.

Lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera c), sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.

Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il nuovo comma 4 dell'articolo 40 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3,

si applicano – ove ne sia in possesso – la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).

Il nuovo comma 5 dell'articolo 40 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).

In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 dell'articolo 40 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e ai commi *2-bis* e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca (attualmente, il riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, «anche se di terzi» (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua «qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357» (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR 357/1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale «nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari» (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 40 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Inoltre, viene inserito un nuovo comma *7-bis* al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

Il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera *d*), poi, sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 (il cui contenuto è sopra riportato), prevedendo che le disposizioni dell'articolo in commento (ossia della proposta di legge in esame) siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, infine, prevede – come anticipato – che alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sia aggiunto, in fine, il citato allegato 1, contenente l'elenco di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori precedentemente indicati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO 1

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali
(C. 3653 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge il disegno di legge C. 3653, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali e rilevato che:

il disegno di legge appare riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

in relazione a singole disposizioni del decreto-legge, assumono inoltre rilievo, tra le altre, le materie: «immigrazione» (articoli 42 e 43, concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); «tutela della concorrenza» (articoli 37 e 40, in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»); «profilassi internazionale» (all'articolo 36, commi 2 e 3, in materia di emergenza COVID); «tutela dell'ambiente» (all'articolo 34, concernente il commissariamento di Sogin Spa), riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *b*), *e*), *q*) e *s*) della Costituzione;

assume rilievo (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39) anche la materia «istruzione», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento comunque prevede, all'articolo 39, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è approvato l'elenco dei comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di atti-

vità per il contrasto alla povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari
(C. 2933)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 2933, recante promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in particolare alla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

assume inoltre rilievo la materia «organizzazione di attività culturali» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; al riguardo, la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
(Testo unificato delle proposte di legge C. 2098 e abbinate)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2098 e abbinate, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; con riferimento a talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, assumono altresì rilievo le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 63
quale risultante dalla proposta emendativa approvata
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso
dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di
inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 63, recante istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica
dei siti contaminati e rilevato che:

il provvedimento, in quanto istitutivo di una Commissione d'in-
chiesta parlamentare, attiene all'esercizio di un potere costituzionale delle
Assemblee parlamentari ed appare quindi riconducibile alla competenza
esclusiva statale in materia di «organi dello Stato» (articolo 117, secondo
comma, lettera *f*), della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

**Proposta di legge C. 2328, approvata dal Senato
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia
di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2328,
approvata dal Senato, recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato, nella seduta del 6 novembre 2019, e rilevato che:

il provvedimento, pur riguardando la pesca, appare prevalentemente riconducibile per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, alle materie ordinamento civile e penale e tutela dell'ecosistema, entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)* della Costituzione;

nel già richiamato parere espresso nel corso dell'*iter* al Senato era presente un'osservazione volta a richiedere di approfondire l'individuazione dei laghi minori operata dall'allegato 1 del provvedimento, anche prevedendo a tale fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che non appare recepita;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'individuazione dei laghi minori operata dall'allegato 1, anche prevedendo a tale fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 6 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,57 alle ore 14,28

Comitato XXIII

**Infiltrazioni della criminalità organizzata
nelle autonomie territoriali e nei collegi amministrativi,
misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti
elettorali successivi alle gestioni commissariali**

Riunione n. 6

Coordinatore: MIGLIORE (IV)

Orario: dalle ore 15,13 alle ore 16,30

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 6 luglio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

*Presidenza della Presidente
RONZULLI*

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria
237^a Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.

Prendono la parola i relatori, senatore FAZZONE (*FIBP-UDC*) e deputato Maurizio CATTOI (*M5S*), che illustrano alcune integrazioni al testo della proposta.

Dopo alcune ulteriori osservazioni da parte del deputato VITO (*FI*) e del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 6 luglio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Stefano Antonio SERNIA, *Amministratore delegato e Direttore generale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*), il senatore Tony Chike IWOB I (*L-SP-PSd'Az*) e Cristian INVERNIZZI, *presidente*.

Marco STRADIOTTO, *Responsabile per i rapporti con i committenti pubblici della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

